

ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 231 – PARTE GENERALE

SAMIDAD Cooperativa Sociale S.C.P.A.

Via Nasuti, 159/A | Lanciano (CH) | 66034 | Cod. Fisc & P.I. 01687900694 | Tel./fax 0872/711943

Indirizzo di posta elettronica: info@samidad.it

Sito Web: <http://www.samidad.it/>

MOG231- PARTE GENERALE

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **1 di 148**

SISTEMA DI GESTIONE SGRA231

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

INDICE

MATRICE DELLE MODIFICHE E DELLE REVISIONI DEL MOG 231

1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI

- 1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: IL D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 E LA SUA EVOLUZIONE
- 1.2 LA FATTISPECE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE
- 1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE
- 1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DA ANCS
- 1.5 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

2 L'ADOZIONE DEL MODELLO

- 2.1 SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A.: descrizione e struttura organizzativa
- 2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO
- 2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO
- 2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO "OdV"
- 3.2 FUNZIONI E POTERI
- 3.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI
- 3.4 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE
- 3.5 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 3.6 STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 3.7 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

- 4.1 DIPENDENTI
- 4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 PRINCIPI GENERALI
- 5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- 5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
- 5.4 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI: COLLABORATORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI TERZI
- 5.5 SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- 1.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PA (*art. 24 e 25 del Decreto*)
- 1.2. AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI")
- 1.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 1.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 1.5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI
- 1.6. PROCEDURE DI PREVENZIONE

2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- 2.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NELLA GESTIONE E NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEGLI ASSET IT (*art. 24 bis del Decreto*)
- 2.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO ("ATTIVITA' SENSIBILI")
- 2.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 2.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 2.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- 3.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (*Art. 24 ter del Decreto*)
- 3.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 3.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 3.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 3.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI
- 3.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

4. REATI SOCIETARI

- 4.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (*Art. 25 ter del Decreto*)
- 4.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 4.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 4.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 4.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI
- 4.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

5. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

- 5.1 LA FATTISPECIE DI REATO (*Art. 25 quater 1 e 25 quinquies del Decreto*)
- 5.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 5.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

- 6.1 LA FATTISPECIE DI REATO (*Art. 25 septies del Decreto*)
- 6.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 6.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 6.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 6.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

7. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO e USO CONTANTI

- 7.1 LA FATTISPECIE DI REATO (Art. 25 octies e octies.1 del Decreto)
- 7.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 7.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 7.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 7.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

8. REATI AMBIENTALI

- 8.1 LE FATTISPECIE DI REATO (Art. 25 septies del Decreto)
- 8.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 8.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 8.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 8.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE.

9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- 9.1 LA FATTISPECIE DI REATO(Art. 25 decies del Decreto)
- 9.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 9.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 9.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE

10. REATI TRIBUTARI

- 10.1 LE FATTISPECIE DI REATO (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
- 10.2 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO
- 10.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE
- 10.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 10.5 PROCEDURE DI PREVENZIONE.

11. ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

- 11.1 ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI
- 11.2 PROCEDURE DI PREVENZIONE
- 11.3 PROCEDURA FLUSSI INFORMATIVI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 11.4 PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ALLEGATO 1 - STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 3 - SISTEMA DISCIPLINARE

ALLEGATO 4 - ELENCO PROCEDURE

ALLEGATO 5 - CODICE ETICO

**ALLEGATO 6 _ PROSPETTO FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI
VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

	Ed. N°	Rev. N°	Data	Descrizione modifiche cura di
Aggiornamenti e modifiche	04	04	2019	Aggiornamento reati presupposto
	05	05	2023	Aggiornamento reati presupposto

Il Presidente
Leopoldo DE LUCIA

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

1. Responsabilità Amministrativa degli Enti: Cenni normativi

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e la sua evoluzione

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto) 1, ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'essere autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di varia natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

¹ Il provvedimento in esame ("Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione alla delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta convenzione, con annessa dichiarazione stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce l'appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della Legge, è stato successivamente esteso mediante il progressivo inserimento di nuovi reati presupposto.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- 1) reati contro la P.A.: corruzione, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione in danno dello Stato, truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 2) corruzione fra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 3) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
- 4) reati societari di cui al Codice civile;
- 5) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 6) delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- 7) delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale;
- 8) abuso in informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- 10) omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- 11) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 12) reati transnazionali;
- 13) abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- 14) delitti contro l'industria ed il commercio;
- 15) delitti in materia di violazione dei diritti d'autore;
- 16) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 17) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 18) Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]
- 19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019]
- 20) Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020]
- 21) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022]
- 22) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022]
- 23) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

Nel corso del 2023, il legislatore ha apportato tre aggiornamenti all'elenco dei reati presupposto:

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- Ultimi provvedimenti apportati al d.lgs. 231/01 dal Decreto del 3 Febbraio 2023
Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2023 dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U. n. 138 del 15-06-2023) con aggiornamento dell' Art.22 comma 12-ter D.lgs. n.286/98 "Sanzione amministrativa accessoria" che ha interessato la fattispecie di reato dell'Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.lgs. 231/01
- Ultimi provvedimenti apportati al d.lgs. 231/01 con legge n.93 del 14 luglio 2023
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (G.U. n.171 del 24 luglio 2023) con modifiche all' Art. 171-ter "Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. " e all'Art. 174-ter "Legge sulla protezione del diritto d'autore " entrambi della Legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato l'Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" del D.lgs. 231/01
- Ultimi provvedimenti apportati al d.lgs. 231/01 con D. L. n.105/2023 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023
Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (G.U. n.236 del 9 Ottobre 2023)
Modifica testo Art.24 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
Modifica rubrica e testo Art.25-octies.1 D.Lgs231/01 e inserimento al suo interno dalla fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.).
- Inserimento nell'Art.25-undecies D.Lgs231/01 dell'Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) e modifica Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

1.2 La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate

Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente: cfr. il paragrafo 2.2.).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica** (qui di seguito, per brevità, l'ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri entipubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente scatta qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un reato);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - i. **in posizione apicale** (ossia che esercita una funzione di

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero

- ii. **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

L'elenco dei reati

L'elenco aggiornato dei reati presupposto è inserito nell'allegato 6 del presente modello.

Gli elementi negativi di fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal decreto a carico dell'ente non scatta se il reato è stato commesso²:

- I) da un **Soggetto Apicale**, se l'ente prova che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire**
 - reati della specie di quello verificatosi** (qui di seguito, per brevità, il Modello);
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a **un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, l'Organo di Vigilanza). Nelle società di capitali le funzioni dell'organismo possono essere svolte dal collegio dei sindaci revisori, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato di controllo di gestione. Negli enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza (di seguito anche OdV)
- II) da un **Soggetto Subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello**.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la confisca.

2. In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'ente per i reati di cui sopra, "(...) se commessi nell'interesse della società, degli amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente *infra*. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza delle responsabilità dell'ente a norma di decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività³;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione⁴, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, **esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste da Decreto**, quando ricorre almenouna delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da un **Soggetto Apicale** ovvero da un **Soggetto Subordinato** quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da **gravi carenze organizzative**;
- in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni le sanzioni interdittive pur tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio o di terzi** e **l'ente non ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato un vantaggio minimo, oppure
- il **danno patrimoniale** cagionato è di **particolare tenuità**, oppure
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - l'ente **ha risarcito integralmente** il danno e **ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;
 - l'ente **ha eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante **l'adozione e l'attuazione di un Modello**;
 - l'ente **ha messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

3. Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto 5 introduce una particolare forma di esonero della responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente suddetti modelli di organizzazione e di gestione,
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**⁶:

- 1) individuare le aree di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Secondo le previsioni dell'art. 6 del Decreto, al nuovo comma 2 bis) i modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) – apicali e sottoposti –, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti può formulare (entro 30 giorni) osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.3.2 SAMIDAD S.C.P.A. e l'adozione del Modello: introduzione

La Cooperativa Sociale nasce ufficialmente con la legge n. 381 dell'8 novembre 1991, "Disciplina delle Cooperative sociali", quale nuova forma Cooperativa la cui finalità consiste nel "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1 comma 1).

La legge definisce un nuovo soggetto di natura giuridica privata, con caratteristiche di impresa senza scopo di lucro, che opera nel perseguimento di finalità di interesse collettivo. Da questo punto di vista, le Cooperative sociali rappresentano una innovazione rispetto alle forme Cooperative tradizionali, che perseguono prioritariamente il soddisfacimento di bisogni dei soci offrendo a loro beni e servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dettate dal mercato, e perseguono un obiettivo di auto-aiuto o mutualità allargata.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ritiene opportuno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Decreto procedendo all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito Modello), al fine di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto stesso ed assicurare, sempre più, condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali che lo compongono.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ritiene, inoltre, che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con la SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etici e sociali cui la società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ha proceduto all'analisi delle aree di rischio, secondo le prescrizioni del Decreto, delle Linee Guida formulate da ANCST (vedi seguente paragrafo 1.4), nonché delle recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organo amministrativo di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. adotta il Modello di Organizzazione e Gestione e nomina al proprio interno un "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno", con il compito di vigilare

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento; nelle società di capitali le funzioni dell'organismo possono essere svolte dal collegio dei sindaci revisori, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato di controllo di gestione.

1.4 Le Linee Guida elaborate da ANCST

Il D.lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 2 prevede espressamente che i Modelli di organizzazione e di gestione, quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità dell'ente, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

ANCST ha approvato il testo definitivo⁹ delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo", che possono essere schematizzate nelle seguenti **fasi fondamentali** individuate dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001:

- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

1.4.1 Gli aspetti essenziali delle Linee Guida di ANCST

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida di ANCST la costruzione dei Modelli si fonda su un processo di valutazione e analisi delle situazioni e dei relativi scostamenti che, nel caso della prevenzione di reati, sono costituiti dal riscontro di potenziali aree di commissione di illeciti. Tale processo consiste nell'attivazione di un Sistema di gestione dei rischi articolato, in linea di massima, in alcune fasi:

- Identificare le aree di attività a rischio: consiste nella valutazione delle attività dell'Ente e nella mappatura dei processi a rischio, secondo un ordine di gravità e di probabilità.
- Valutare l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Impresa: comporta l'analisi degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo esistenti, con le relative procedure, e la valutazione del loro grado di coerenza ed efficacia (anche in rapporto al contenuto e alle finalità dei Codici etici, o comunque dei valori o degli obblighi che l'Impresa vuole o deve realizzare).
- Individuare i rischi residui: all'esito delle fasi precedenti si devono individuare i rischi residui, definendone gravità e probabilità.
- Progettare il Sistema di prevenzione: predisposizione degli strumenti necessari, mediante il potenziamento, la revisione o l'adozione ex novo di codici, modelli, protocolli, sistemi di controllo, sanzioni ecc.; in tale ambito occorre definire le regole (cosiddetti "protocolli") per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'impresa e stabilire le modalità nella gestione delle risorse finanziarie (articolo 6, comma 2, lettere b e c del Decreto).
- Istituire una funzione di controllo sul rispetto delle regole che l'impresa si è data ed un adeguato sistema sanzionatorio.
- Socializzare il Sistema: attivare azioni di comunicazione e aggiornamento (informazione e formazione) del Sistema di prevenzione ai destinatari, determinando un'adeguata comprensione e le competenze necessarie alla sua attuazione.

L'attivazione di un processo di valutazione che, partendo dalla definizione o dalla valorizzazione

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

dei principi connessi allo scopo istituzionale, sviluppi un complessivo Sistema di prevenzione dei rischi di illeciti, è un compito proprio dei vertici dell'Ente e comporta la ricostruzione di un ampio processo che, soprattutto nel contesto SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., coinvolga gli organi sociali nella loro funzione di definizione delle politiche aziendali e degli obiettivi e dei vincoli cui il management è tenuto ad attenersi.

- Si potrà così attribuire all'Assemblea dei soci, quale luogo di formazione del contratto sociale, il ruolo di attivatore del processo di prevenzione, prevedendo nello Statuto e negli altri documenti sociali, gli elementi basilari del profilo etico dell'Impresa SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. (congiuntamente alla Mission), ed anche il contenuto delle attribuzioni agli organi di amministrazione e di controllo (insieme alla definizione della Governance), nonché gli indirizzi e i vincoli per la sua concreta attuazione. In altri termini la volontà di adottare politiche di prevenzione degli illeciti appartiene alla massima espressione istituzionale della Società SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. che dovrebbe formalmente deliberare i contenuti e l'impianto generale del Sistema, assegnando all'organo di amministrazione il compito di assicurarne l'attuazione.
- In tale prospettiva il Consiglio di Amministrazione dovrà garantire all'Assemblea il perseguimento degli obiettivi individuati, con adeguate azioni di indirizzo e di controllo, determinando un complesso di attribuzioni e competenze istituzionali (il sistema delle deleghe) e riferimenti organizzativi e procedurali idonei a conferire al Sistema i necessari requisiti di coerenza e concretezza in funzione della prevenzione degli illeciti.
- L'alta direzione delle SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. (amministratori con deleghe, top management) quale destinataria della principale delega istituzionale proveniente dal Consiglio di Amministrazione, avrà il compito di identificare i rischi, costruire il Sistema di prevenzione, organizzare l'attività, pianificare i processi, determinare le procedure dell'impresa, garantendo la conformità dei comportamenti e delle azioni ai valori adottati.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ha provveduto ad elaborare il Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di ANCST in questione come punto di riferimento.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di ANCST non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Per garantire i successivi aggiornamenti, la SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ha avuto come riferimento anche Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nell'edizione 2014 e la successiva edizione del 2021.

1.5 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ha tenuto in considerazione anche i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare i Giudici hanno valutato:

- l'autonomia e l'indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. pertanto ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali, pur nella consapevolezza che le stesse non sono affatto vincolanti e che, allo stato, non hanno ancora acquisito il valore di giurisprudenza consolidata.

2 L'adozione del Modello

2.1 SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A.

2.1.1. SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A.: descrizione e struttura organizzativa

L'attività di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nasce nel 1996. La Cooperativa agisce in termini generali per la promozione del cambiamento sociale, del benessere dei singoli e delle comunità in cui opera, così come previsto dalla L.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. promuove attività, progetti e servizi che favoriscano lo sviluppo di rapporti egualitari e solidali tra gli individui e di una cultura realmente partecipativa, con un'attenzione particolare ai soggetti deboli sul piano sociale, culturale, economico, politico, fisico e psicologico.

In particolare, la Cooperativa realizza i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi dedicati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla popolazione anziana o giunta nella fase terminale della propria esistenza, alle persone con handicap e con ritardo di apprendimento.

In particolare, ha una sede legale, una sede operativa e gestisce 3 case di cura in cui eroga i servizi di assistenza sociale e residenziale.

In sintonia con la propria matrice storica SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. da sempre si prefigge di conciliare il ruolo imprenditoriale con i principi della mutualità, della coesione sociale e della valorizzazione del lavoro.

Facendo perno su tali radici storiche SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ha nel tempo definito i propri valori, mettendo progressivamente a fuoco un'etica aziendale che si declina in cinque punti fondamentali e che permea tutti i comportamenti della società:


- centralità della persona;
- radicamento territoriale e sviluppo delle comunità locali;
- l'azienda come valore collettivo;
- trasparenza ed etica degli affari;
- solidarietà.

*SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, **adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** previsto dal decreto, fissandone i principi di riferimento.*

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Organigramma

	<h3>ORGANIGRAMMA GENERALE</h3>	ID 7.2-1 Data : 30/09/2021 Rev. 02
		  UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO IT20/0381



----- rapporto non gerarchico
----- funzione esterna

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Ruoli e responsabilità

De Lucia Leopoldo	Presidente - Direttore Generale - Rappresentante della Direzione – Datore di lavoro
Rosalinda Marinelli	Responsabile Strutture Residenziali (R.S.R.) – Direttore R.S.A. e Vicepresidente
D’Ettore Bianca	Responsabile Amministrativo (R.A.)
Anna Lucia Centra	Responsabile dei Servizi Territoriali (R.S.T.) Consigliere CdA
Daria Pasquini	Responsabile del Personale (R.S.P.)
Cosimo Dentizzi	Direttore Sanitario RSA
Claudia Marascia	Coordinatore e Responsabile Qualità (R.I.S.Q.)
Lorena Natale	Responsabile Sistema di gestione protezione dati personali (RSGP)
People Training & Consulting	Responsabile protezione dei dati personali (DPO/RDP)
Luca D’Angelo	Responsabile Servizio Prev. e Prot. (R.S.P.P.) - Consulente esterno

Per quanto riguarda l’analisi delle attività a rischio di reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime (in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro), è bene precisare che:

- l’azienda è dotata del Manuale della Sicurezza (ai sensi del D.lgs 81/08)
- l’RSPP è il consulente esterno.

Infine, si fa presente che l’azienda è in possesso della certificazione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività:

- ✓ progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare (per anziani, integrata e per minori, sociosanitaria-educativa per disabili);
- ✓ progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-sanitari-assistenziali in forma residenziale per anziani;
- ✓ progettazione di servizi socio-sanitari-assistenziali in forma semi residenziale per anziani e disabili e dei servizi socioassistenziali ed educativi in forma semi residenziale per minori.

Ed è in possesso della certificazione UNI 10881:2013 per i servizi residenziali per anziani.

2.1.2. Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Tale iniziativa, sebbene non imposta dal decreto¹⁵, si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da ANCST (menzionate nel precedente paragrafo 1.4).

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“**attività sensibili**”) e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato determinare una piena consapevolezza di tutti coloro che operano in nome e per conto di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati stessi.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le “attività sensibili” appunto;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.1.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dal Decreto, ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, i reati ambientali, l’induzione a rendere dichiarazioni mendaci. Infine l’ultimo capitolo è dedicato alle “Attività strumentali alla commissione dei reati”.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’integrazione della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione del Decreto, è demandato all’organo amministrativo della società il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

2.1.4 Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati 1,2,3,4,e 5,6 che ne formano parte integrante, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. e revisionato in data 14 novembre 2023.

2.1.5 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente” . Di conseguenza le successive modifiche nonché eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. .

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Presidente della società – previa informativa all’Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.2 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.lgs. n. 231/2001, l’approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- analisi dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

2.2.1 Il Sistema di gestione del rischio e controllo interno aziendale

Il Decreto con i Modelli di cui agli articoli 6 e 7, configura un caso particolare di gestione del rischio connesso al rischio della commissione dei reati per i quali si manifesta la responsabilità amministrativa dell'impresa.

È compito delle direzioni aziendali identificare i rischi e costruire un sistema di controllo interno aziendale che consenta di prevenire, ridurre, trasferire e, in casi determinati, accettare i rischi, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Quindi il controllo interno aziendale, inteso come gestione del rischio, è un elemento fondamentale del governo dell'impresa.

Si è provveduto a verificare se il sistema aziendale già comprendesse regole di controllo interno generale e punti di controllo specifico atti ad impedire la commissione dei reati. Si è provveduto quindi a rafforzare alcuni punti di controllo preventivo e a meglio formalizzare le procedure aziendali e la operatività dei punti di controllo.

2.2.2 Il Sistema dei controlli generali ed i principi di un buon controllo interno

Secondo quanto disposto nelle Linee Guida di ANCST, affinché il sistema di gestione del rischio possa considerarsi efficace è necessario che vengano attuate i seguenti passaggi logici:

- Identificazione dei processi, delle attività, delle aree aziendali suscettibili di rischio;
- Rilevazione documentata delle procedure aziendali che di fatto presiedono a tali processi ed attività;
- Identificazione dei punti di controllo previsti dalle procedure;
- Valutazione preliminare di come i punti di controllo esistenti coprono o meno le diverse modalità con cui i rischi possono manifestarsi;
- Controllo dei controlli, per accertarne la effettiva operatività ed efficacia;
- Valutazione definitiva delle aree di debolezza, dove i rischi non sono coperti da punti di controllo o i controlli previsti non operano con efficacia;
- Definizione di un piano di miglioramento per le aree di debolezza, identificando nuovi punti o modalità di controllo;
- Attivazione delle nuove modalità di controllo e verifica dei risultati.

Come anticipato nel precedentemente va osservato che la gestione del rischio è un processo permanente, per cui inizialmente si è reso necessario un momento di ricognizione generale dei rischi e della loro copertura con i punti di controllo aziendali, che ha portato ad un piano di miglioramento del controllo. Tale ricognizione dovrà poi essere rivista in concomitanza di eventi aziendali o esterni straordinari (nuove linee di produzione o di servizio, nuove reti commerciali, nuovi mercati, scoperte di irregolarità interne o nel settore, nuove normative, ecc.). In ogni caso sarà necessario compiere, almeno annualmente, una ricognizione finalizzata alla manutenzione

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

del processo, anche alla luce dei risultati della attività di monitoraggio del sistema dei controlli, che deve operare in modo continuativo.

In secondo luogo, la dottrina sul controllo interno classifica i controlli, in funzione del loro oggetto, in:

- controlli generali,
- controlli specifici;

ed in funzione del momento del loro operare, in:

- controlli preventivi,
- controlli ispettivi.

I controlli generali riguardano l'ambiente e l'organizzazione aziendale e costituiscono una condizione necessaria, ma non sufficiente, alla copertura del rischio.

I controlli specifici sono relativi ad una o più particolari modalità di manifestazione del rischio.

I controlli preventivi sono finalizzati ad impedire o scoraggiare gli errori o le irregolarità.

I controlli ispettivi sono finalizzati ad identificare e correggere errori e/o irregolarità dopo che sono avvenuti, ma in ogni caso prima che possano manifestare conseguenze dannose.

L'articolo 6 del Decreto richiede che i modelli di organizzazione e gestione siano tali che il reato possa essere commesso solo eludendoli fraudolentemente.

Approfondiamo ora i passaggi metodologici con cui è stato presentato il sistema di gestione del rischio.

a) Ricognizione attività aziendali. Per prima cosa si è resa necessaria una ricognizione dell'intera attività aziendale, per identificare le aree "a rischio" della commissione dei reati. Naturalmente l'attenzione si è focalizzata su quelle parti dell'attività aziendale interessata alle casistiche di reato.

b) Rilevazione documentata delle procedure aziendali pertinenti i processi e le attività "a rischio".

c) Identificazione dei punti di controllo. Una volta identificati i processi e le attività "a rischio" occorre rilevare le procedure aziendali ad essi pertinenti, ottenendo un quadro aggiornato di quello che avviene.

Le fonti utilizzate per ottenere informazioni di dettaglio sono le seguenti.

_ interviste ai responsabili operativi che svolgono le principali mansioni e che hanno un quadro sufficientemente ampio della procedura analizzata;

_ manuali di procedure, manuali di qualità, ordini di servizio e simili, osservazioni dirette, documenti, elaborati, archivi fisici e magnetici.

d) Valutazione preliminare

e) Controllo dei controlli

f) Valutazione definitiva

g) Definizione di un piano di miglioramento

L'analisi si è conclusa con la definizione di possibili nuovi punti di controllo da attivare per le aree non coperte o con la definizione di accorgimenti per rendere efficaci i punti di controllo che non hanno superato la verifica.

h) Attivazione delle nuove modalità di controllo e verifica dei risultati

Il processo si è concluso con la redazione di un documento di valutazione globale di copertura del rischio di commissione dei reati. Da questo punto in poi si avvierà la fase di monitoraggio e di periodica ricognizione (realizzata dall'Organismo di vigilanza).

2.2.3 Adozione e gestione del Modello

Si è deciso di perseguire i dettami indicati dalle Linee Guida di ANCST e di cui di seguito si riporta l'iter.

Il Consiglio di Amministrazione ha attivato il processo per la costruzione del Sistema di prevenzione, promuovendo una ricognizione della situazione dell'Impresa, in relazione ai rischi connessi al Decreto e agli altri obiettivi che si intende perseguire.

Tale fase consiste nella analisi delle norme interne, dello statuto e dei poteri, dei Codici etici

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

eventualmente già adottati, delle procedure e del sistema di controllo interno.

Poiché il Consiglio di Amministrazione è l'organo che ha la responsabilità ultima della adozione dei Modelli, ma operativamente non è di norma chiamato a svolgere direttamente le diverse attività che le ricognizioni comportano, lo stesso, quindi, può delegare ad un soggetto chiaramente identificato (un consigliere, il direttore generale, il presidente, ecc.) il compito di effettuare le necessarie ricognizioni, riportandone al Consiglio stesso i risultati, per le ulteriori decisioni operative.

Il delegato dal Consiglio ha praticamente avviato le diverse ricognizioni della normativa interna e del sistema del controllo interno. Si è partiti da una ricognizione valutativa dei processi o delle attività, che ha portato ad una bozza di autovalutazione e ad un possibile piano di miglioramento del controllo interno nelle aree dove i rischi non sono risultati adeguatamente coperti.

Nel passaggio successivo il Consiglio di Amministrazione ha preso in esame i risultati delle diverse ricognizioni effettuate e, in particolare, la bozza del documento di autovalutazione, quale risultato della ricognizione del sistema di controllo interno.

L'avvenuta implementazione dei miglioramenti procedurali, nonché la avvenuta adozione di eventuali miglioramenti pertinenti il quadro normativo interno dell'Impresa ed il Codice etico, comporta la piena operatività del Modello.

Il Consiglio periodicamente attiverà un aggiornamento del Modello, delegandone la responsabilità. Il delegato, a sua volta, affiderà i conseguenti compiti operativi a preposti interni o a specialisti esterni.

A titolo esemplificativo, danno luogo ad interventi di modifica ed aggiornamento:

- _ mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio;
- _ nuovi campi di attività dell'impresa che rendono possibili profili di rischio prima trascurati;
- _ punti di controllo che si sono rivelati nella pratica inefficaci o inefficienti e che devono essere ripensati.

Oltre a questi interventi periodici di manutenzione sono necessari interventi straordinari in particolari circostanze, quali, ad esempio:

- _ casi noti di commissione dei reati in imprese del settore con modalità che non erano state considerate;
- _ segnalazioni da parte dell'Organismo di vigilanza circa la mancata efficacia di punti di controllo o circa prassi o comportamenti suscettibili di manifestazione di rischi.

Ovviamente la metodologia che sarà seguita sarà ancora quella descritta nei precedenti paragrafi e l'intervento di manutenzione darà luogo ad aggiornamenti documentati nella descrizione delle procedure, nelle valutazioni e nell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di manutenzione sono naturalmente focalizzati sulle nuove aree aziendali, o su nuove modalità di manifestazione del rischio e sui punti di controllo identificati come carenti, mentre sulle altre aree ci si limiterà ad accertarsi che nulla è cambiato dal punto di vista delle procedure e delle modalità di possibile manifestazione dei reati, nonché sulla sussistenza ed operatività dei punti di controllo.

Anche gli interventi di manutenzione possono dare luogo a possibili piani di miglioramento da realizzare e formalizzare con le medesime modalità descritte con riferimento alla ricognizione iniziale.

2.3 Il Modello ed il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione di reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di ANCST, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

I comportamenti di dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., quali ad esempio eventuali partner in joint venture, ATI etc (“partner”), devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali sia specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

In particolare:

- I Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere quei comportamenti:
 - che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - che, sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarle;
- I Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- È fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali;
- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono aver ricevuto un esplicito mandato da parte dell’Azienda;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l’attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- I compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura se superiore a 5.000 euro;
- Devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell’assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e su terzi;
- Devono essere istituite, da parte degli Amministratori, e immediatamente comunicate all’Organismo di Vigilanza apposite procedure per consentire l’esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi e regolamenti, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

2.4 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all’azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi carattere di continuità.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i dipendenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

3 L'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui si verificassero fatti integranti i reati previsti dal Decreto¹⁷ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza interno

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente – secondo le Linee Guida di Confindustria – di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo di Vigilanza soggetti interni che esterni all'ente purché dotati di particolari requisiti. Si è posto quindi per l'impresa il problema di scegliere per l'Organismo di vigilanza la soluzione organizzativa più efficiente, tale cioè da assicurare quanto previsto dalle norme ed al tempo stesso garantire un contenimento dei costi.

La società ha optato per la nomina di un organismo di vigilanza monocratico costituito da un professionista con consolidata esperienza nel settore e preparazione specifica; l'OdV monocratico si avvale poi del supporto operativo di un Referente 231 interno che ha mere funzioni operative e coordinamento dei flussi informativi.

La società può poi decidere di delegare un Consigliere a supervisionare l'attività dell'Organismo di vigilanza per garantire che lavori con efficacia sia per costituire un filtro per questioni di minore importanza.

3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull':

- Effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al modello predisposto;
- Efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che modificano il campo di applicazione;
- Opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- Verificare periodicamente la mappa delle aree di rischio reato (o attività sensibili) al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischi di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;
- Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- Verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato per:
 - Tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - Verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc);
 - Garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management;
 - Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto;
 - Sui rapporti con Consulenti e Partner;
- Promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa situazione. Si tratterà allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - Sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - Indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio di verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l'Organismo di Vigilanza a doversi attivare per garantire l'aggiornamento nonché i tempi e le forme dell'adeguamento.¹⁸

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come di seguito specificato.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

- All'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- Periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- Immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- Almeno annualmente in merito all'attuazione del modello da parte della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazione periodicamente al Collegio Sindacale (salvo quando non è identificato nello stesso soggetto) e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività (salvo quando non è identificato con il consiglio di sorveglianza o nel comitato di controllo per la gestione).

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre, valutando le singole circostanze:

1. Comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche necessarie per realizzare l'implementazione;
2. Segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - a. Acquisire tutti gli elementi per effettuare comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b. Evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione (salvo quando non è individuato nel consiglio di sorveglianza o nel comitato di controllo per la gestione) nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto di altre strutture aziendali, che possano collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.4 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ai sensi del Decreto.

3.4.1 Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- Ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti eventualmente "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni / informazioni ufficiose);

- I consulenti, i collaboratori ed i partner, per quanto concerne la loro attività svolta nei confronti di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. effettuano le segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati" che sarà compito della cooperativa stessa definire;
- L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. o delle persone accusate in mala fede.

3.4.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

3.4.3 Segnalazioni di violazioni del modello – whistleblowing

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A ha adottato una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni conforme al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce, nel nostro ordinamento, la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva whistleblowing) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

3.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base informativo e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database

3.6 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Segue allegato "1".

3.7 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Segue allegato "2".

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

4 Formazione e diffusione del Modello

4.1 Dipendenti

4.1.1 Formazione dei dipendenti

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di sede che dei c.d. "esterni". Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette – comprendendo altresì nella seconda categoria tutte quelle risorse che operano in stretta collaborazione con SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. – sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di risorse da inserire.

A tal fine SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. si impegna ad effettuare (destinando a ciò risorse umane e finanziarie) programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La formazione del personale è pertanto considerata da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. COOPERATIVA SOCIALE

P.A. condizione indispensabile per una efficace attuazione del Modello. Tale formazione sarà da effettuarsi periodicamente e con modalità che garantiscano l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e controlli di qualità sul contenuto dei programmi.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta collaborazione con il vertice aziendale, con il responsabile del personale e con il RAQ. La formazione sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:** seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; eventuali seminari di aggiornamento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neoassunti;
- **Altro personale:** nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento o, in ogni caso, mediante modalità che saranno ritenute idonee in base al livello ed al ruolo ricoperto dal singolo Dipendente, nonché in relazione al differente coinvolgimento dello stesso nelle "attività sensibili".

4.2 Collaboratori Esterni e partner

4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5 Il sistema disciplinare

5.1 Principi generali

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai dipendenti ed ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell'Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. .

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c. , individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (cd "Statuto dei Lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda le forme di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti **principi**:

- Il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente oggetto di specifici corsi di aggiornamento e di informazione;
- Le sanzioni non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro e devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c. alla contrattazione collettiva di settore;
- La multa non può essere di importo superiore a 3 ore della retribuzione base;
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 3 giorni o, nel caso di violazioni di particolare gravità, 6 giorni;
- Deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore cui sia stato contestato l'addebito.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. , l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale , i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati a SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5 Sistema Disciplinare

Segue allegato "3".

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
231 – PARTE SPECIALE**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Introduzione

Nella Parte Speciale, che segue, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto in relazione al tipo di attività di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischiosità in relazione alle seguenti tipologie di reato:

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
3. DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
4. REATI SOCIETARI
5. DELITTI DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME
7. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E USO CONTANTI
8. REATI AMBIENTALI
9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORIT’ GIUDIZIARIA
10. REATI TRIBUTARI

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



**1. REATI CONTRO LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE -
ANTICORRUZIONE**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

1.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del decreto, facendo un rimando alla Parte generale per definizione ed esempi relativi ai concetti di Pubblica Amministrazione, funzione pubblica, pubblico ufficiale, pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) articolo modificato dalla L. 3/2019

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali nelle pubbliche forniture.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio a favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio; mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un *incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per*

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

la società) sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altre utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessario nel caso di istigazione alla corruzione propria).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato ma anche un cancelliere o un altro funzionario)

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informativo o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o a un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

1.2 Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Le seguenti aree sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente.

CICLO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Attività a rischio	<p>a. Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ed il loro concreto impiego</p> <p>b. Partecipazione a procedure di evidenza pubblica (Gare, Appalti) o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse</p> <p>c. Progettazione interventi innovativi mediante erogazioni/agevolazioni pubbliche</p> <p>d. Gestione e rendicontazione dei progetti ad enti pubblici o privati</p> <p>e. Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza/servizi ispettivi per pratiche autorizzative, permessi e licenze per l'esercizio delle attività aziendali</p> <p>f. Gestione rapporti istituzionali</p> <p>g. Gestione adempimenti obbligatori nei confronti della PA</p>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale in collaborazione con i Consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente legale e commercialista, Responsabile della Protezione dei dati RDP/DPO)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</p> <p>Traffico di illecite influenze (art. 346 bis c.p.)</p> <p>Concussione e corruzione: Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</p>	<p>I reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640 bis potrebbero realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società attraverso l'utilizzo di fondi per finalità diverse da quelle per cui il finanziamento era stato erogato, impiegando dichiarazioni false o documenti non veritieri per attestare – falsamente appunto - l'appartenenza ad una determinata categoria o l'esercizio di un'attività al fine di beneficiare del finanziamento erogato dalla PA.</p> <p>Il reato di frode informatica potrebbe verificarsi nell'interesse ed a vantaggio della Società mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manipolazione di dati od informazioni relative ai flussi normativi obbligatori verso la Pubblica Amministrazione, come ad es. i dati relativi alle dichiarazioni fiscali inviate all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, comunicazioni IVA, F2, ecc.) - l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico - intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, quali la sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti e l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. <p>Il reato di concussione si potrebbe verificare nell'interesse e a vantaggio della società quanto un pubblico ufficiale abusa dei suoi poteri e costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente „a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità.</p> <p>I reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse e a vantaggio della società mediante l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità (es. locazione/vendita di immobili di proprietà aziendale, cessione di beni mobili aziendali, vendita di beni a prezzi inferiori a quelli di mercato) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio che possano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinare una rapida e favorevole conclusione dell'attività ispettiva, - omettere rilievi o attribuzioni di responsabilità nel corso di ispezioni in materia fiscale e/o tributaria - indurre ad un atteggiamento omissivo da parte dei pubblici ufficiali nel rilevare violazioni in merito alla documentazione inviata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice etico Regolamento interno ▪ Procedura gestionale PG03 – Gestione contratti (manuale Qualità) ▪ Protocollo generale gestione dei rapporti con la PA ▪ Disciplinare per l'utilizzo delle attrezzature informatiche 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formalizzare deleghe per i soggetti che intrattengono rapporti con la PA con clausola di responsabilità e assenza di conflitto di interesse ▪ Formalizzare un protocollo per la gestione delle pratiche autorizzative

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<ul style="list-style-type: none"> - determinare una rapida e favorevole conclusione del contenzioso - avvantaggiare la società o chiudere un occhio su eventuali irregolarità - avvantaggiare la società nell'assegnazione della gara e/o appalto - determinare una accelerazione dell'iter amministrativo volto all'ottenimento di una determinata autorizzazione e comunque ad avvantaggiare la società nei rapporti istituzionali con gli Enti locali - avvantaggiare la società nell'ottenimento di autorizzazioni e licenze. <p>Il reato di Traffico di illecite influenze (art. 346 bis c.p.) potrebbe essere commesso attraverso un esponente della società, che, vantando relazioni vere o asserite con esponenti dell'amministrazione regionale, ad esempio nel senso di favorire l'ottenimento di finanziamenti pubblici, si fa dare denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita.</p> <p>Il reato di Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) potrebbe essere commesso attraverso comportamenti che pur non estrinsecandosi nell'uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, deve risolversi in comportamenti simulatori o maliziosi in grado di determinare un vantaggio nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali</p>		
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Elenco delle deleghe del personale che ha rapporti con PA	Ogni volta in cui si verifica la circostanza	Direttore Generale
	Report di contributi e finanziamenti richiesti/erogati da parte di enti pubblici e privati; progetti di ricerca e sviluppo	A conclusione del progetto e rendicontazione	Direttore Generale
	Trasmissione copia relazione finale di progetto e l'eventuale attestazione revisore contabile Eventuali controlli di primo e secondo livello effettuati sull'organizzazione dall'ente finanziatore anche attraverso suoi delegati	A conclusione del progetto e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione
	Report sulla partecipazione/aggiudicazione alle gare d'appalto. Report dei partners commerciali della cooperativa	Semestrale	Responsabile servizi territoriali
	Procedura di gestione delle pratiche autorizzative con definizione delle persone delegate Copia del verbale di verifica ispettiva ove predisposto; in mancanza di verbale, copia di sintetico report interno da parte del Responsabile d'Area d'intervento interessata. Trasmissione entro 48 ore.	Ogni volta in cui si verifica la circostanza	Direttore Generale

CICLO CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Attività a rischio	<i>a. Ricerca e selezione di consulenti e docenti</i> <i>b. Stipula dei contratti di consulenti e docenti</i> <i>c. Gestione degli adempimenti fiscali e contribuiti per la gestione dei rapporti consulenziali</i> <i>d. Ricevimento della fattura passiva, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione</i> <i>e. Gestione dei rapporti con la P.A. per i consulenti preposti ai rapporti istituzionali</i> <i>f. Gestione del sistema di valutazione e qualifica dei fornitori/docenti</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

<ul style="list-style-type: none"> Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti; favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, consulenti o docenti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società; incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (per esempio, creando fondi, remunerando la prestazione attraverso corrispettivi superiori a quelli di mercato) o a persone/società gradite ai dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione dai quali si intende ricevere dei favori. 	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG04 – Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico Protocollo per la gestione delle collaborazioni esterne
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Elenco contratti di consulenza con professionisti nei diversi settori (Indicare decorrenza, scadenza, importo compensi, copia contratto)	Annuale	Direttore Generale
	Report su incarichi di consulenza/docenza affidati a personale in capo alla PA. Indicare in particolare se c'è stata o meno autorizzazione allo specifico servizio da parte del superiore gerarchico	Ogni volta in cui si verifichi la circostanza	Direttore Generale

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Attività a rischio	<i>a. Selezione del personale</i> <i>b. Gestione della valutazione del personale</i> <i>c. Retribuzione del personale interno</i> <i>d. Comunicazione agli</i> <i>e. Gestione rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni	Dal punto di vista dell'assunzione del personale, il rischio è quello di incorrere nel reato di corruzione poiché un'assunzione pilotata potrebbe costituire, nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, una modalità per ottenere favori nello	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)	Codice etico Procedura di selezione del personale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

<p>pubbliche (art. 640-bis c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>svolgimento dell'attività societaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal punto di vista della gestione del personale e dei sistemi premianti, potrebbero crearsi i presupposti per l'attuazione di un'azione corruttiva mediante la promessa di avanzamenti di carriera, benefici, incentivi, ecc. a favore di lavoratori che hanno rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. - Possono essere commesse falsità documentali per l'accesso a benefici e contributi pubblici legati alla assunzione di personale. - Possono essere commessi fatti di reato relativi al trattamento illecito di dati personali. - Possono essere commessi comportamenti di sfruttamento della persona e di intermediazione illecita - A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale delle proprie funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto 		
<p>Flussi informativi all'OdV</p>	<p>TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO</p> <p>Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.</p> <p>Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale</p> <p>In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso</p> <p>Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi</p> <p>Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato). Instaurazione ed esito di procedimenti disciplinari.</p> <p>Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231)</p> <p>L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori.</p> <p>L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>	<p>TEMPISTICA</p> <p>Ogni volta che si verifici la circostanza</p>	<p>RESPONSABILE</p> <p>Responsabile Area Risorse umane</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

CICLO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI			
Attività a rischio	a. Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori b. Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture c. Trasmissione della richiesta di offerta ed esame delle offerte con scelta del fornitore d. Redazione e sottoscrizione dell'ordine/contratto e. Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi f. Ricevimento fatturazione passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Corruzione propria ed impropria (art. 318 - 319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	L'acquisto di beni e servizi può costituire l'occasione per operazioni di sovrapproduzione, sotto fatturazione, idonee a costituire il presupposto oggettivo per la creazione di fondi indispensabili alla realizzazione di reati corruttivi. Potrebbero inoltre costituire il presupposto per reati di truffa o truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG04 – Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico Aggiornare la procedura di selezione dei fornitori della cooperativa definendo: - Un'informativa destinata ai fornitori sull'adozione del MOG 231 da parte della cooperativa e verifica che la politica seguita dai fornitori non sia in contrasto con la 231 in base alle informazioni in possesso - Per operazioni di maggiore rilevanza, la cooperativa richiede ai fornitori una specifica dichiarazione 231
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Elenco dei fornitori Report semestrale riepilogativo degli acquisti superiori ai 10.000 euro con indicazione di eventuali deroghe alle procedure Comunicazioni di eventuali situazioni di conflitto d'interesse rilevato Criticità eventualmente riscontrate nell'applicazione delle procedure	Annuale	Responsabile Area amministrazione

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI			
Attività a rischio	<p><i>Per Sponsorizzazione si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, Il processo si articola nelle seguenti fasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; • Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; • Gestione operativa del contratto. 		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Traffico di illecite influenze (art. 346 bis c.p.)</p>	<p>Corruzione di/induzione da soggetti pubblici L'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</p> <p>Traffico di influenze illecite Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente offerti o promessi ad un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - omaggi, liberalità o sponsorizzazioni, per sé o per altri, come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi aggravata: per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio), il tutto nell'interesse o a vantaggio della cooperativa.</p>	Codice etico	Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report periodico relativo alle sponsorizzazioni, con indicazione del beneficiario, della cifra, prestazione a favore della cooperativa e del referente individuato	Annuale	Direttore Generale
	Tempestiva comunicazione nel caso in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Azienda ricevesse da parte di funzionari pubblici richieste di benefici o favori personali, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società	Ogni volta si verifichi la circostanza	Direttore Generale

GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA			
Attività a rischio	<i>Gestione dei contenzioni, precontenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Traffico di illecite influenze (art. 346 bis c.p.)</p>	<p>Corruzione di soggetti pubblici Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso.</p> <p>Traffico di influenze illecite Il reato si configura qualora ad esempio in relazione all'esercizio di funzioni giudiziarie, soggetti della società indebitamente danno o promettono denaro o altre utilità a un mediatore (es. consulente legale o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio –: come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni (qualora si tratti di esercizio di attività giudiziarie o la remunerazione sia correlata al compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravate), il tutto a vantaggio o nell'interesse della cooperativa.</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Induzione, con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia, da parte di personale della cooperativa verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'interesse o a vantaggio della stessa cooperativa. Ad esempio, soggetti indagati e imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).</p>	Codice etico	Si rimanda al protocollo previsto dal ciclo approvvigionamenti e acquisti
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Provvedimenti e/o segnalazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità (anche nei confronti di ignoti) dai quali risultino indagini per attività svolte nell'esercizio delle funzioni presso la Società o comunque nell'ambito della società	Ogni volta che si verifici la circostanza	Direttore Generale
	Elenco dei precontenziosi e contenziosi, con indicazione di quelli in cui vi è stata una rinuncia, improvvisa ed apparentemente ingiustificata, totale o rilevante delle controparti alle posizioni inizialmente assunte		
	Avvenuta transazione di vertenze		
	Informativa relativa a richieste o pretese da parte di soggetti terzi connesse a condotte potenzialmente configurabili quali fattispecie presupposto della responsabilità 231, con indicazione di previsione in merito alla chiusura		
Notizia in merito a richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231”			

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

1.3. Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

1.4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e dei Partner, di:

1. Mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner, di:

1. agire comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Artt. 24 e 25 del Decreto);
2. agire comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
3. creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

1. è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
2. è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali (es. promesse di assunzione dei congiunti), di qualsiasi natura, ai rappresentanti/funzionari della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
4. è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

5. è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
6. è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
7. è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
8. è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
9. è da evitare tassativamente il conferimento di incarichi privati a tecnici e/o soggetti che svolgano doppia funzione di dipendenti pubblici e liberi professionisti e/o segnalati da funzionari della Pubblica Amministrazione.
10. è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

1.5. Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. COOPERATIVA SOCIALE

P.A. definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 6.2 della presente sezione, che devono trovare precisa attuazione nei protocolli, nelle procedure e nelle sotto procedure di prevenzione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono di seguito riportati:

(I) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato.

È vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione, salvo delega o ordine di servizio.

Coloro che sono delegati a tenere rapporti con la PA sottoscrivono annualmente una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nello svolgimento della loro attività.

(II) Rapporti con consulenti e collaboratori

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione dell'organizzazione aziendale di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

È fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

(III) Gestione delle erogazioni pubbliche

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua effettiva utilizzazione.

Deve essere garantita la tracciabilità dei seguenti passaggi:

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- richiesta del finanziamento
- passaggi significativi della procedura
- esito della procedura
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento
- indicazione di eventuali collaboratori esterni coinvolti nella gestione del finanziamento.

(IV) Rapporti con organi ispettivi

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

(V) Gestione del personale

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

(VI) Gestione degli accordi di collaborazione con partners

Gli accordi di collaborazione con i partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di apposite clausole finalizzate:

- all'osservanza da parte delle controparti della cooperativa delle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 nonché del MOG 231 della cooperativa
- alla possibilità della cooperativa di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.lgs. 231 del 201 nonché del MOG 231 della cooperativa
- all'inserimento di meccanismi sanzionatori (es. risoluzione dei contratti) in caso di violazione del D.Lgs. 231 del 2001.

1.6 Procedure di prevenzione

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. adotta un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le procedure ed i protocolli adottati da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. sono elencati nell'Allegato 4 e sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

2.1. La tipologia dei reati informatici e dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 bis del Decreto e realizzabili nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dei sistemi informativi e degli asset IT. L'analisi si estende anche ai reati in materia di violazione del diritto d'autore previste dall'art 25-novies Decreto.

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Nell'ambito della presente Parte Speciale vengono, altresì, considerate le fattispecie di reato di:

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 e ss. L. 633/41) – art 25-novies Decreto;
- Delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

2.2. Aree di attività a rischio ("attività sensibili")

I reati sopra considerati hanno come presupposto gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni.

Le seguenti aree sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente

Relativamente a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte si può delineare una specifica area astrattamente a rischio. A seguito del processo di valutazione condotta internamente a SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. sono state individuate le seguenti attività a rischio:

CICLO SICUREZZA INFORMATICA	
Attività a rischio	<p>a. Attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet</p> <p>b. Utilizzo di software e banche dati</p> <p>c. gestione e trattamento dei codici di accesso ai servizi online e dei PIN di terze parti;</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<i>d. attività inerenti all'espletamento dei compiti dell'amministratore di sistema a garanzia del presidio della sicurezza, di accesso ai sistemi informatici, di deployment software, di creazione dei profili e di accesso ai sistemi informatici.</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il responsabile del sistema di gestione della privacy, con l'RDP/DPO, con l'Amministratore di sistema, con le società di consulenza informatica.	Livello di Rischio	MEDIO

REATI INFORMATICI E DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art. 491-bis c.p.); • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 	<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); • Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 e ss. L. 633/41) – art. 25-novies Decreto; • Delitti di cui all'art.1, c.11, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" 	<p>I reati informatici relativamente all'attività in esame possono essere commessi nel corso delle attività di gestione degli accessi, account, profili, anche tramite outsourcer oppure nella gestione dei sistemi hardware e software.</p> <p>I reati in violazione del diritto d'autore possono essere commessi nell'acquisto, gestione ed utilizzo del sistema informativo e delle licenze software, nella gestione ed utilizzo di prodotti tutelati dal diritto d'autore per attività di comunicazione aziendale o per l'attività di progettazione interna.</p>	Codice Etico
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	Relazione annuale DPO e amministratore di sistema	Annuale	Responsabile sistema di gestione protezione dati interno

2.3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, soci lavoratori di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

2.4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 bis e art. 25 novies del Decreto)
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- violare le procedure e i regolamenti aziendali in vigore.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'organizzazione, al fine di prevenire il verificarsi di Delitti Informatici e le violazioni del diritto d'autore.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui più avanti i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

A carico dei destinatari della presente "Parte Speciale" sono posti i seguenti divieti. È fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici della cooperativa, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza previa autorizzazione del soggetto aziendale individuato come responsabile;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutta la normativa che disciplina e tutela il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una previsione aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell'azienda, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelli per tali scopi autorizzati dalla Cooperativa;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Cooperativa le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete dell'azienda, di clienti o terze parti;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico dell'azienda, di clienti o terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici della Cooperativa o di terze parti al fine accedere a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti in violazione del diritto d'autore;
- accedere abusivamente al sito internet della Cooperativa al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immergervi dati o contenuti multimediali in violazione delle normative sul diritto d'autore e della procedure aziendali applicabili;
- comunicare a persone non autorizzate i controlli sui sistemi informativi aziendali e le modalità con cui sono realizzati.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli esponenti aziendali - in via diretta- ed i consulenti, fornitori e partner – tramite apposite clausole contrattuali- in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, dovranno:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa;
- utilizzare disclaimer su presentazioni e documentazione che individuano il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Cooperativa di materiale copiato e/o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti *da copyright*;
- nell'ambito delle attività di promozione, pubblicizzazione di marchi/prodotti, l'utilizzo o la messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Cooperativa da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

In coerenza a quanto sopra evidenziato, la SAMIDAD si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti, nonché gli stagisti ed i collaboratori esterni, dell'importanza di:
 - non divulgare le proprie credenziali di accesso alla rete informatica a terzi;
 - utilizzare correttamente le risorse informatiche, i software e le banche dati in dotazione;
 - non inserire/utilizzare dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici.
- prevedere attività di formazione periodica in favore dei diversi soggetti autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- far sottoscrivere ai dipendenti nonché agli altri soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Technology), siano essi partner, fornitori o parti terze, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, il sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero capace di impedirle o interromperle;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- informare i dipendenti, nonché gli altri soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli con i codici di accesso nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla postazione di lavoro;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che si blocchino automaticamente qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla cooperativa e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della cooperativa, di software mediante i



	Manuale Sistema di gestione
✓	Procedure
	Modulistica

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Sistema di
gestione
responsabilità
amministrativa
SGRA231

quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologie di file senza alcuna possibilità di controllo da parte della Cooperativa medesima;

- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei soggetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso dall'interno;
- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

3.1. La tipologia di delitti di criminalità organizzata

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 ter del Decreto, ascrivibili alla categoria dei DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis
- Favoreggiamento personale art. 378
- Associazione per delinquere art. 416
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis
- Scambio elettorale politico-mafioso art. 416 ter
- Sequestro di persona a scopo di estorsione art. 630
- art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

3.2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

Le aree aziendali che sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente sono quelle della selezione e assunzione del personale, la selezione di fornitori di beni e servizi, la conclusione di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita, la gestione dei flussi finanziari.

Relativamente a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte si può delineare una specifica area astrattamente a rischio. A seguito del processo di valutazione condotta internamente a SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. sono state individuate le seguenti attività a rischio:

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Attività a rischio	a) Selezione del personale b) Gestione della valutazione del personale c) Retribuzione del personale interno d) Comunicazione agli e) Gestione. rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
DELITTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Associazione per delinquere art. 416 Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis Scambio elettorale politico-mafioso art. 416 ter	Uno o più soggetti interni alla Società, in posizione apicale, operano dall'esterno in favore di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), facendo pressione ai propri dipendenti e/o clienti perché orientino il loro voto verso un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)	Codice etico Procedura di selezione del personale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>o altre utilità per la Società stessa. Soggetti della società potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; o atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente. <p>•L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche e realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</p> <p>•Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione</p>		
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	<p>Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A</p> <p>Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale</p> <p>In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso</p> <p>Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi</p> <p>Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al</p>	<p>Ogni volta che si verifici la circostanza</p>	<p>Responsabile Area Risorse umane</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato). Instaurazione ed esito di procedimenti disciplinari. Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231) L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori. L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>		
--	--	--	--

CICLO APPROVVIGIONAMENTI E ACQUISTI			
Attività a rischio	a) <i>Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori</i> b) <i>Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture</i> c) <i>Trasmissione della richiesta di offerta ed esame delle offerte con scelta del fornitore</i> d) <i>Redazione e sottoscrizione dell'ordine/contratto</i> e) <i>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi</i> f) <i>Ricevimento fatturazione passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
DELITTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Associazione per delinquere art. 416 Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis Scambio elettorale politico-mafioso art. 416 ter	La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.	Codice etico / Regolamento interno Principi contabili Procedura gestionale PG04 Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico Protocollo per la gestione del piano dei conti, della contabilità generale e del controllo di gestione
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report semestrale riepilogativo degli acquisti superiori ai 10.000 euro Comunicazioni di eventuali situazioni di conflitto d'interesse rilevato	Semestrale	Responsabile Area amministrazione

OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI			
Attività a rischio	<i>Per Sponsorizzazione si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, Il processo si articola nelle seguenti fasi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; • Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; • Gestione operativa del contratto. 		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

DELITTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Associazione per delinquere art. 416 Associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416 bis Scambio elettorale politico-mafioso art. 416 ter	Soggetti della cooperativa potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA, altre atp del territorio, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone –, allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, frodi in competizioni sportive, etc.) da cui derivino profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.	Codice etico	Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report periodico relativo alle sponsorizzazioni, con indicazione del beneficiario, della cifra, prestazione a favore della cooperativa e del referente individuato	Annuale	Direttore Generale
	Tempestiva comunicazione nel caso in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Azienda ricevesse da parte di funzionari pubblici richieste di benefici o favori personali, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società	Ogni volta si verifichi la circostanza	Direttore Generale

3.3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, soci lavoratori di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.4. Principi generali di comportamento

Come già precisato nella Parte Generale del presente "Modello 231", nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- la prassi operativa adottata dalla Cooperativa in tema di sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione;
- il presente "Modello 231";
- le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.

3.5. Procedure di prevenzione

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico dei "destinatari" del presente protocollo – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore, il quale a sua volta dovrà darne comunicazione all'Organismo di

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- Vigilanza e alle autorità di polizia, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e procedendo alle denunce del caso;
 - segnalare all'Organismo di Vigilanza, anche per il tramite dei propri superiori gerarchici, qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività di impresa; a tale riguardo, la Cooperativa si impegna a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione e denuncia;
 - determinare i criteri di selezione di fornitori, clienti, partners, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
 - verificare l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori, clienti, partners prima di procedere alla stipula di contratti o di accordi/joint-venture;
 - selezionare fornitori, consulenti e partners in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, standard elevati di condotta etico-aziendale. Valutare, a tal proposito, il rispetto – da parte dei predetti - dei diritti umani, dei principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
 - non accettare rapporti contrattuali con soggettività giuridiche che abbiano sede, residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard richiesti dalla normativa internazionale o che siano presenti nelle liste di prescrizione (c.d. "black list") della Word Bank e della Commissione Europea;
 - improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni normative vigenti che regolano lo svolgimento dell'attività, nonché dei principi etici su cui è impostata l'attività della Cooperativa;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partners;
 - nella gestione del fornitore/partners prevedere adeguate segregazioni di funzioni e responsabilità;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
 - valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi.

Al fine di prevenire la realizzazione di comportamenti vietati, gli esponenti aziendali – in via diretta – ed i fornitori, consulenti, partners – tramite apposite clausole contrattuali – dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo;
- nei contratti con fornitori, consulenti, partners, dipendenti e altri terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute nel "Modello 231" (parte generale, parti speciali, codice etico, sistema disciplinare)
 - in fase di selezione del personale si dovrà tenere in debita considerazione il criterio dell'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.

In ragione di ciò, la persona che si intende assumere dovrà rilasciare una dichiarazione con cui si affermi



Manuale Sistema di gestione
✓ Procedure
Modulistica

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Sistema di
gestione
responsabilità
amministrativa
SGRA231

di:

- essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Cooperativa;
- essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello 231”;
- vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione 231” adottato dalla Cooperativa;
- astenersi da ogni comportamento che violi il “Modello 231” in vigore presso SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.S.

È bene precisare che le predette linee operative dovranno trovare applicazione con riferimento ai rapporti contrattuali sia in essere sia futuri.

Ciò detto, in ordine alla gestione dei rapporti con i fornitori ed i consulenti si rinvia alle disposizioni dettate dal protocollo reati contro la pubblica amministrazione. Si precisa che, compatibilmente alla specificità dei rapporti commerciali da instaurare, tali disposizioni dovranno trovare applicazioni anche con riferimento alla gestione dei rapporti con i partners della Cooperativa

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

4. REATI SOCIETARI

4.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda i reati societari, presi in considerazione dall’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, il quale è stato introdotto nel corpus normativo del citato decreto a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 61/2002.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto sanzioni interdittive o accessorie, ma solo sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art.19

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **58 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

del D.lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

È opportuno ricordare che, per espressa previsione dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi – anche illeciti – e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo

La “Legge Anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica ed il contenuto dell'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di “corruzione tra privati”. Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della Convenzione Penale sulla Corruzione (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha - inoltre- introdotto al comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge del 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), ha riformulato gli artt. n. 2621(False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei creditori) del codice civile, integrando tali disposizioni con l'introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un'ottica complessiva di ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società.

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nel caso in cui nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, procurano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art.1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 cod. civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

Le relazioni

Il termine “relazione” viene usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati aventi la caratteristica della forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

Sono previste in particolare le seguenti relazioni:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio
- la relazione degli amministratori con cui si deve illustrare la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma c.c.)
- la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.)
- la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma c.c.)
- la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e art. 2504 novies c.c.).

Il precedente elenco non è fine a sé stesso, bensì volto a sottolineare come la lettura del termine “relazioni” debba essere restrittiva: in sostanza esso sta ad indicare le sole “relazioni tipiche” (idest: i rapporti scritti relativi ad attività sociali espressamente previsti dalla legge).

I bilanci

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è certamente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) “inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa”.

Unitamente ai suddetti si devono considerare in linea generale anche il bilancio consolidato (ossia il documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibili contenitore di falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra cui possono in genere essere compresi quei prospetti contabili che servono ad esporre la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie o

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

amministrative. Sono considerati bilanci straordinari ad esempio il prospetto contabile (ex art. 2433 bis, V comma c.c.) richiesto ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c., la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501 ter, I comma c.c.) che accompagna il progetto di fusione (art. 2501, III comma) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

Le altre comunicazioni sociali

È bene sottolineare che in linea di principio al fine di individuare quali siano da considerarsi comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti requisiti: il primo relativo al soggetto dell'atto, cioè "l'ufficialità"; il secondo determinato dalla sua relazione con l'oggetto, ossia "l'inerenza all'oggetto sociale"; il terzo riguarda i suoi destinatari: "la direzionalità pubblica". In merito al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione, penalmente rilevante, il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda. Di conseguenza le cosiddette informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, sono prive del requisito dell'ufficialità ma la falsità potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di agguistaggio societario.

L'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, ossia il secondo requisito, riguarda il contenuto della dichiarazione e richiede che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società e così ad esempio non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione degli organi competenti dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della Borsa nel Paese o all'estero, o quella con cui si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Infine, con il terzo requisito si vuole attribuire rilevanza penale soltanto alle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari; ossia il carattere della direzionalità pubblica sarebbe "la rilevanza esterna" che si concretizzerebbe ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenzialmente soci o creditori) tutelati non come singoli ma come "categorie aperte".

In merito alla forma, anche se teoricamente potrebbe rivelarsi contestabile, è opportuno segnalare che anche solamente la forma verbale potrebbe configurare un'ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente. Ad esempio le false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, o dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Non saranno considerate propriamente "sociali" le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) attuano nei confronti degli organi stessi, oppure quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Il falso nelle scritture contabili e nei libri sociali

È opportuno sottolineare che, in linea generale, anche eventuali alterazioni dei libri sociali, la cui caratteristica è quella di essere istituiti come un "mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi", possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La sanzione è più grave se la condotta ha provocato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

di amministrazione e di controllo SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso di reato.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

In merito al presente reato, soggetti attivi sono gli amministratori (reato proprio) ma vi è la possibilità del concorso dei soci, i quali possono aver contribuito con un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di questo reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il perfezionamento di questo reato si ha con l'**acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione a cui è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società controllata, nel caso in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, mentre una responsabilità degli amministratori della società controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. In questo caso, però, non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, III comma c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato si estingue con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Soggetti attivi del reato sono unicamente gli amministratori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'**impedire o l'ostacolare**, attraverso occultamento di documenti o altri idonei artifici, **lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta consiste nel fatto che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **al fine di conseguire**, per sé o per altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Tale reato è considerato come un reato comune per cui può essere commesso da chiunque, compresi soggetti estranei alla società.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero si realizzino operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

– il reato si realizza attraverso l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, con lo scopo di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma).

Il reato si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma).

È bene precisare che:

- la prima ipotesi si basa su una condotta di falsità che persegue il fine specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico)
- la seconda ipotesi delinea un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Descrizione del reato

La rilevanza penale della "corruzione tra privati" è stata introdotta con la Legge 190/2012. I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("nomen iuris" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione. Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.), ma limitatamente al caso in cui la promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà.

Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- a livello apicale: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori;
- a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, i quali cagionano nocumento alla società nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta. Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

Se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi. La sanzione penale interessa in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altre utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori. Tutte le pene sono raddoppiate nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

4.2 Aree di attività a rischio

Relativamente a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte si può delineare una specifica area astrattamente a rischio. A seguito del processo di valutazione condotta internamente a

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **64 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. sono state individuate le seguenti attività a rischio:

CICLO PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E SCRITTURE SOCIETARIE			
Attività a rischio	<p>a) predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche nel caso si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica come bilancio d'esercizio o relazioni di gestione</p> <p>b) convocazioni svolgimento e verbalizzazione delle assemblee</p> <p>c) gestione dei conferimenti, utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.</p> <p>d) raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della Bozza di Bilancio (societario e consolidato)</p> <p>e) analisi di poste valutative ai fini della predisposizione di bilanci e situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali</p> <p>f) redazione delle Relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, + predisposizione di Prospetti informativi informali</p> <p>g) Redazione delle Relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, + predisposizione di Prospetti informativi informali</p> <p>h) Gestione dei rapporti con la società di revisione e/o con il revisore.</p> <p>i) Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio Sindacale)</p> <p>l) approvazione del Bilancio e definizione Utili da distribuire</p> <p>M) Gestione degli applicativi contabili</p>		
Direzione/Funzioni responsabile	Presidente/Direttore generale in collaborazione con i Consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente legale e commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.)</p> <p>Impedito controllo Art. 2635 c.c.:</p> <p>Corruzione tra privati</p> <p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p> <p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>I reati di <u>false comunicazioni sociali</u> relativamente all'attività in esame possono essere commessi nel corso delle attività propedeutiche alla predisposizione del progetto di bilancio nella fase di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale. Le modalità di commissione possono essere molteplici, a titolo esemplificativo mediante l'esposizione a seguito di analisi di valori difforni da quelli reali.</p> <p>Tali reati possono essere commessi da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, commetta <u>frode fiscale</u> mediante dichiarazione dei redditi e/o Iva fraudolenta, infedele o non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte.</p> <p>Ovvero commetta frode fiscale mediante emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione (tale da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari)</p> <p>Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la</p>	<p>✓ Codice etico / Regolamento interno</p>	<p>▪ Codice Etico</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>prima società e costituzione per la seconda.</p> <p><input type="checkbox"/> Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante – in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.</p> <p><input type="checkbox"/> Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla parte di capitale che le azioni rappresentano.</p> <p>un Consigliere Delegato potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci;</p> <p>un Consigliere Delegato potrebbe chiedere alla funzione Commerciale di alterare la previsione di fatturato o di "correggere" altri indici di bilancio rilevanti affinché non risulti superata la soglia prevista per la segnalazione di fondati indizi di crisi da parte del Collegio Sindacale; occultamento di documenti destinati al Collegio sindacale per effetto della mancata, dolosa, adozione da parte dell'organo amministrativo di un adeguato assetto organizzativo al fine di non fare emergere gli indizi di una fondata crisi aziendale; pur avendo adottato tutti gli strumenti necessari volti a garantire un adeguato assetto organizzativo volto a rilevare fondati indizi di crisi aziendale, gli amministratori occultano documenti e informazioni destinate al Collegio sindacale al fine di evitare l'emersione dello stato di crisi e salvaguardare la società da possibili conseguenze negative.</p>		
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Incontro annuale OdV Collegio sindacale	Annuale	Direttore Generale

CICLO CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Attività a rischio	<p><i>g. Ricerca e selezione di consulenti e docenti</i></p> <p><i>h. Stipula dei contratti di consulenti e docenti</i></p> <p><i>i. Gestione degli adempimenti fiscali e contribuiti per la gestione dei rapporti consulenziali</i></p> <p><i>j. Ricevimento della fattura passiva, autorizzazione al pagamento e contabilizzazione</i></p> <p><i>k. Gestione dei rapporti con la P.A. per i consulenti preposti ai rapporti istituzionali</i></p> <p><i>l. Gestione del sistema di valutazione e qualifica dei fornitori/docenti</i></p>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) False comunicazioni sociali (artt. 2621 – art. 2621 bis – 2622 c.c.)	-- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (per esempio, creando fondi, remunerando la prestazione attraverso corrispettivi superiori a quelli di mercato) o a persone/società gradite ai dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione dai quali si intende ricevere dei favori.	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG04 – Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico Protocollo per la gestione delle collaborazioni esterne
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Elenco contratti di consulenza con professionisti nei diversi settori (Indicare decorrenza, scadenza, importo compensi, copia contratto)	Annuale	Direttore Generale
	Report su incarichi di consulenza/docenza affidati a personale in capo alla PA. Indicare in particolare se c'è stata o meno autorizzazione allo specifico servizio da parte del superiore gerarchico.	Ogni volta in cui si verifichi la circostanza	Direttore Generale

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Attività a rischio	<i>f. Selezione del personale</i> <i>g. Gestione della valutazione del personale</i> <i>h. Retribuzione del personale interno</i> <i>i. Comunicazione agli</i> <i>j. Gestione rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	<input type="checkbox"/> Selezione e assunzione a condizioni favorevoli di un soggetto, ancora alle dipendenze di un'altra impresa, che ricopre un ruolo sufficientemente apicale o comunque in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, tipologia di macchinari, etc.), in cambio di tali informazioni, anche senza creare successivo nocumento alla società di provenienza. <input type="checkbox"/> Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.	Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)	Codice etico Procedura di selezione del personale
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A. Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24	Ogni volta che si verifichi la circostanza	Responsabile Area Risorse umane

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>ore della copia del verbale di accesso</p> <p>Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi</p> <p>Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato).</p> <p>Instaurazione ed esito di procedimenti disciplinari.</p> <p>Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231)</p> <p>L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori.</p> <p>L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>		
--	--	--	--

CICLO APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI			
Attività a rischio	<p>a) Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori</p> <p>b) Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture</p> <p>c) Trasmissione della richiesta di offerta ed esame delle offerte con scelta del fornitore</p> <p>d) Redazione e sottoscrizione dell'ordine/contratto</p> <p>e) Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi</p> <p>f) Ricevimento fatturazione passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p>		
Direzione/Funzioneresponsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controlloesistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)</p> <p>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.)</p> <p>Corruzione tra privati (art 2635 c.c.)</p>	<p>Tali reati consistono nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, inducendo in errore i destinatari.</p> <p>Soggetti attivi di tali reati possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori.</p> <p>Relativamente all'attività in esame i reati in oggetto possono essere commessi durante l'iter e le attività propedeutiche all'approvazione del progetto di bilancio e/o nella redazione di qualsivoglia comunicazione sociale, ad esempio omettendo informazioni, ovvero riportando dati falsi o alterati nella</p>	<p>Codice etico /</p> <p>Regolamento interno</p> <p>Principi contabili</p> <p>Procedura gestionale PG04</p> <p>Approvvigionamenti (manuale Qualità)</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Protocollo per la gestione del piano dei conti, della contabilità generale e del controllo di gestione)</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>documentazione relativa alla contabilità generale, oppure mediante la trasmissione di dati contabili alterati, inesistenti o di valori difformi da quelli reali anche attraverso l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, etc.</p> <p>Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve potrebbe verificarsi allorquando vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Tale reato si verifica quando, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano effettuate riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni cagionando danno ai creditori.</p> <p>Il reato in oggetto può consumarsi in relazione ad operazioni di riduzione del capitale sociale su delega del Consiglio di Amministrazione, ad operazioni straordinarie di fusione con un'altra società, oppure ad operazioni straordinarie di scissione della società. La modalità di realizzazione è quella di violare le norme di legge che dispongono le attività da eseguire, le tempistiche da rispettare e le informazioni da diffondere per le operazioni straordinarie di riduzione del capitale, di fusione o scissione</p>		
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	Report semestrale riepilogativo degli acquisti superiori ai 10.000 euro Comunicazioni di eventuali situazioni di conflitto d'interesse rilevato	Semestrale	Responsabile Area amministrazione

CICLO CASSA E BANCHE			
Attività a rischio	a) Gestione dei rapporti con Banche / Istituti di credito b) Apertura, gestione e chiusura dei conti correnti c) Gestione incassi e pagamenti mediante assegni e bonifici d) Gestione indebitamento finanziario di breve e lungo periodo		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 c.c.)	I reati di false comunicazioni sociali relativamente all'attività in esame possono essere commessi nel corso delle attività propedeutiche alla predisposizione del progetto di bilancio nella fase di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale. Le modalità di commissione possono essere molteplici, a titolo esemplificativo mediante l'esposizione a seguito di analisi di valori difformi da quelli reali. Il reato in oggetto può consumarsi in relazione a tutte quelle operazioni che tendono a minare la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni nei confronti degli Istituti di credito.	Codice etico /Regolamento interno	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo per la gestione dellacassa
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO Segnalazione delle variazioni dei soggetti titolari di poteri di firma presso gli istituti di credito in ogni momento in cui si verificano le condizioni Segnalazione della apertura/chiusura di un rapporto bancario in ogni momento in cui si verificano le condizioni	TEMPISTICA Ogni volta in cui si verifichi la circostanza	RESPONSABILE Direttore Generale

CICLO FATTURAZIONE ATTIVA			
Attività a rischio	<i>Il ciclo della fatturazione attiva, ovvero l'insieme delle operazioni di controllo e sistematizzazione delle informazioni necessarie all'emissione di fatture comprende:</i> <ul style="list-style-type: none"> Fatturazione di servizi verso la PA a seguito di affidamenti con procedure di evidenza pubblica: in questo caso il pagamento della prestazione avviene dietro presentazione della fattura secondo la periodicità pattuita nel contratto ed eventualmente nel capitolato. Fatturazione di servizi verso privati (ad altre società - prevalentemente al General contractor) o ad utenti privati attraverso il pagamento delle rette. Interessi attivi derivanti da pagamenti in mora da parte di chi è tenuto ad erogare i servizi erogati dalla cooperativa. Interessi attivi nei confronti di Istituti presso cui la cooperativa effettua deposito di denaro; Corrispettivi per servizi erogati, ad esempio assistenza domiciliare, centri diurni, segretariato, servizi di grafica, pulizie etc. 		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) Art. 2625, co.2, c.c.: Impedito controllo Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie (ad esempio, costituzione di provviste extra bilancio finalizzate ad azioni corruttive);	Codice etico	▪ Codice Etico
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Relazione/report della situazione dei crediti e delle note di credito verso clienti della Pubblica Amministrazione a cadenza annuale; Verbale incontro del confronto annuale tra OdV e collegio sindacale prima dell'approvazione del bilancio	Annuale	Responsabile Area amministrazione

OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI			
Attività a rischio	<i>Per Sponsorizzazione si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, Il processo si articola nelle seguenti fasi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; • Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; • Gestione operativa del contratto. 		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI SOCIETARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	Erogazione, offerta o promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute.	Codice etico	Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report periodico relativo alle sponsorizzazioni, con indicazione del beneficiario, della cifra, prestazione a favore della cooperativa e del referente individuato	Annuale	Direttore Generale
	Tempestiva comunicazione nel caso in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Azienda ricevesse da parte di funzionari pubblici richieste di benefici o	Ogni volta si verifichi la circostanza	Direttore Generale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	favori personali, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società		
--	---	--	--

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata dal presidente di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra elencate, sono comunque indicati:

- i principi di comportamento che SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;
- le misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da ANCST, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

4.3 Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori, ecc) "soggetti apicali" di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., nonché i dipendenti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, questi soggetti saranno di seguito denominati "Destinatari".

In merito agli amministratori, al dirigente preposto, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

4.4 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto)
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- violare le procedure e i regolamenti aziendali in vigore.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **72 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

e ai loro emittenti;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

5. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è fatto divieto di:**

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non applicare le regole vigenti in materia di tenuta della contabilità generale;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalla prassi in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni dettate in tema di redazione dei bilanci, della relazione di gestione, della relazione del soggetto/organo preposto alla redazione della relazione di bilancio;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari dell'Ente e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente – o che comunque ostacolino – mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale, del revisore contabile, dei soci o di altro soggetto legittimato;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare – con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività – nei confronti delle autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, prescritte dalla legge;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare una ripartizione degli utili non consentita dalla legislazione vigente e dallo statuto sociale;
- gestire i rapporti con i soci imprenditori in violazione delle disposizioni di legge vigenti;
- effettuare operazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge previste a tutela dei creditori;
- effettuare operazioni sociali che determinino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- omettere di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione realizzata dalla Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, omettere di astenersi dal compiere l'operazione, non investendo della stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, omettere di darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

e dalla normativa di settore nei confronti dei soci, degli amministratori, del collegio sindacale/revisore legale, delle autorità e organismi di vigilanza, ovvero esporre nelle stesse fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie;

- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

4.5 Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Presidente, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Presidente o da soggetto da lui delegato, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.

Il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al Presidente o a soggetto da lui delegato. Il Presidente, inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata di concerto con il Collegio Sindacale e la Società di revisione. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza (qualora non sia identificato con il collegio dei sindaci revisori).

(II) Tutela del patrimonio sociale

Tutte le operazioni relative alla destinazione degli utili, alla costituzione di società, all'acquisto e cessione di partecipazioni, alle fusioni e scissioni nonché tutte le operazioni che possono ledere l'integrità del patrimonio sociale devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali a tale scopo predisposte.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

(III) Rapporti con i Sindaci

Il Presidente, o suo delegato, incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del Presidente o da suo delegato.

Il Presidente assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

(IV) Rapporti con consulenti e collaboratori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale di cui al capitolo 6 (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello.

(V) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod.civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione. Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

4.6 Procedure di prevenzione

La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono alle prassi applicative diffuse all'interno della Società.

Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili indicate nel paragrafo 7.2 della presente sezione, sono adottate nelle seguenti aree:

Attività relative al trattamento dei dati contabili / finanziari;

Attività relative alla redazione del bilancio;

Le procedure adottate da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ed elencate nell'Allegato 4 sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

5. DELITTI DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE



Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

5.1. La tipologia di delitti della personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25- quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori o, ancora, da imprese che gestiscono siti internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali indicati.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" – prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p. – estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori. Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti richiamati.

In ordine ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

bambini;

- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale ed a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce, inoltre, che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari; sono previste, infatti, strumenti volti a tutelare la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e 600-ter (pornografia minorile), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25- duodecies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulle persone”.

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.”

Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1,2c.p.)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000,00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, co. 1,c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600- quinquies, co. 1. c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 e euro 154.937,00”.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accontentamento o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, co. 12-12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5000,00 per ogni lavoratore impiegato (art. 22, co. 12).

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (art. 22, co. 12-bis)”.

5.2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

Nell’ambito dell’area a rischio “reati contro la personalità individuale” – “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” sono state individuate le seguenti “attività sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di commissione degli illeciti penali summenzionati.

I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure:

- esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);
- consulenti esterni;
- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;
- partners;
- fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato associato un livello di frequenza/probabilità medio-basso .

In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito “Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto decreto. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:

- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente diventarlo.

Attività sensibili:

- Selezione ed assunzione di personale.
- Attività connessa all’organizzazione del personale.
- Assunzione di personale extracomunitario.
- Utilizzo di personale proveniente da ditte esterne.
- Attività educative, formative ed assistenziali rivolte a minori di anni diciotto.

I reati sopra considerati hanno come presupposto gestione dei sistemi informativi, degli asset IT, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni.

Le seguenti aree sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di valutazione condotta internamente

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Attività a rischio	<i>a. Selezione e assunzione del personale compreso assunzione di personale extracomunitario</i> <i>b. Gestione della valutazione del personale</i> <i>c. Retribuzione del personale interno</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

DELITTI DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IRREGOLARE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1, c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, co. 1, c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, co. 1, c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.) Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, co. 12-12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</p>	<p>Possono essere commessi comportamenti di sfruttamento della persona e di intermediazione illecita. Nello svolgimento di servizi legati alla gestione dei migranti possono essere commessi reati riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La cooperativa contribuisce all'ingresso sul territorio dello stato di soggetti stranieri, al fine di impiegarli in maniera irregolare alle proprie dipendenze. La cooperativa impiega alle proprie dipendenze soggetti che si trovano irregolarmente sul territorio dello stato, impiegandoli "in nero" alle proprie dipendenze; La cooperativa utilizza partner (appaltatori, ect) – in grado di assicurare un risparmio di costi – che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori irregolari retribuendoli "in nero". La cooperativa occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri "minori in età non lavorativa". La cooperativa svolge un'attività organizzata di intermediazione, organizzando l'attività lavorativa della manodopera caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori stranieri. La cooperativa retribuisce sistematicamente i lavoratori stranieri occupati in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. La cooperativa viola la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in modo tale da esporre i lavoratori stranieri occupati a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.</p>	<p>Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)</p>	<p>Codice etico Procedura di selezione del personale</p>
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	<p>Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A. Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato). Instaurazione ed esito di procedimenti</p>	<p>Ogni volta che si verifici la circostanza</p>	<p>Responsabile Area Risorse umane</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>disciplinari. Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231) L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori. L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>		
--	---	--	--

GESTIONE DELLE STRUTTURE E ATTIVITA' RIVOLTE AI MINORI			
Attività a rischio	<i>Gestione rapporti con gli utenti delle strutture e attività rivolte ai minori</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
DELITTI DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IRREGOLARE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
	<p>La cooperativa gestisce, traendone vantaggio, o finanzia, direttamente o indirettamente – concorrendo a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento</p> <p>La cooperativa gestisce, traendone vantaggio, o finanzia, direttamente o indirettamente – concorrendo a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducono o mantengono una persona in uno stato di soggezione continuativa al fine di sfruttarne la prostituzione ovvero di sottoporre la persona medesima al prelievo di organi</p> <p>La cooperativa gestisce, traendone vantaggio, o finanzia, direttamente o indirettamente – concorrendo a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favoriscono o sfruttano la prostituzione.</p> <p>La cooperativa gestisce, traendone vantaggio, o finanzia, direttamente o indirettamente – concorrendo a titolo materiale nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che:- inducono minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche;- fanno commercio di materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;- non avendo partecipato alla</p>	<p>Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)</p>	<p>Codice etico Procedura di selezione del personale</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>produzione di detto materiale – distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto;- non avendo partecipato alla produzione di detto materiale – offrono o cedono ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto utilizzando minori degli anni diciotto. La cooperativa gestisce, traendone vantaggio, o finanzia, direttamente o indirettamente – concorrendo a titolo materiale nel reato agevolandone l’operato – soggetti o strutture che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.</p> <p>Un dipendente o un soggetto in posizione apicale consapevolmente si procura o detiene – attraverso strumenti informatici messaggi a disposizione dalla Società - materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.</p> <p>Un dipendente o un soggetto in posizione apicale consapevolmente – attraverso strumenti informatici messaggi a disposizione dalla Società - a) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, distribuisce, divulga, diffonde o pubblica – con qualsiasi mezzo ed anche per via telematica – materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse; b) pur non avendo partecipato alla produzione di detto materiale, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali ottenute utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. La Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori, stabilendo per gli stessi orari di lavoro, periodi di riposo, ferie in palese violazione della normativa di riferimento, poste a tutela del lavoratore; La Società corrisponde ai lavoratori retribuzioni in modo difforme dai CCL nazionali o territoriali o comunque sproporzionati rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato.</p>		
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all’OdV	Audit dell’OdV per la verifica dei casellari giudiziari Registrazioni formazioni/iniziative di sensibilizzazione ad hoc per il personale	Annuale	Direttore Generale

5.3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, soci lavoratori di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

5.4. Principi generali di comportamento

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti. I destinatari del presente “Modello 231” non dovranno:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli considerati dalle predette disposizioni del D.lgs. 231/2001 possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare ricerche di personale rivolgendosi ad intermediari (persone fisiche – persone giuridiche) che non dimostrano di essere accreditati o autorizzati ad erogare servizi di selezione del personale;
- avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di Paesi terzi senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso/carta di soggiorno;
- effettuare fotografie o video a minori di anni diciotto, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori;
- porre in essere comportamenti idonei a violare l’integrità psico-fisica di soggetti minori di anni diciotto.

È previsto l’esplicito obbligo a carico degli “esponenti aziendali” – in via diretta – e a carico dei Collaboratori esterni, dei Partner, dei Fornitori - tramite apposite clausole contrattuali, di conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività:

- il contenuto dei documenti che compongono il “Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa” (SGRA) adottato dalla cooperativa;
- le procedure aziendali adottate in tema di assunzione e gestione del personale;
- il CCNL in vigore per i dipendenti della Cooperativa.

Si indicano di seguito le direttive procedurali che, in relazione alle singole attività sensibili, i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementate in specifiche procedure aziendali.

Si deve richiedere l’impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di:

- lavoro minorile;
- tutela delle donne;
- salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.

La selezione delle controparti destinate a fornire servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e avendo riguardo al rispetto da parte dei medesimi della politica adottata dalla Cooperativa con l’adozione del “Modello 231”.

La Cooperativa - sia in fase di assunzione di personale, sia in sede di gestione del rapporto di lavoro - deve rispettare le disposizioni normative giuslavoristiche vigenti.

Qualora un Partner abbia la propria sede all’estero ed ivi venga svolta l’opera a favore della cooperativa, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull’età minima per l’accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile”).

Procedura di assunzione di cittadini extracomunitari.

Prima di procedere all’assunzione di un cittadino extracomunitario, l’ufficio del personale dovrà

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. Una copia del permesso di soggiorno dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio personale. L'autorizzazione all'assunzione ed alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (colloquio, verifica del possesso dei documenti, autorizzazione all'assunzione, archiviazione) dovranno essere formalizzate con l'indicazione della data, del soggetto che ha compiuto l'operazione e con la sottoscrizione del medesimo.

Gestione ingresso di personale proveniente da ditte esterne.

Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti della SAMIDAD utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare all'ufficio personale i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

La Cooperativa è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da imprese di settore che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale pedopornografico.

La Cooperativa è tenuta ad attivarsi affinché non vengano poste in essere illeciti penali a danno dei minori ed a vantaggio e nell'interesse della Società stessa.

Ciò detto, occorre ora soffermarsi sulle procedure adottate dalla cooperativa per la gestione delle risorse umane" e "tutela dei minori".

A fronte di quanto precede, si è reso necessario realizzare anche il presente protocollo parte speciale al fine di indicare importanti strumenti di tutela di tale "parte debole" (il minore) che la Cooperativa dovrebbe adottare nell'ambito del settore socioeducativo.

In particolare, per poter garantire che il personale che entra in contatto con il minore sia consapevole delle responsabilità verso i medesimi e si comporti conseguentemente in modo adeguato, la Cooperativa dovrebbe adottare i seguenti espedienti organizzativi:

- organizzare - sia in fase di assunzione sia ciclicamente - una formazione specifica in tema di responsabilità civili e penali connesse al lavoro con i minori. Si sottolinea che, lo svolgimento di un percorso formativo idoneo postula la presenza di docenti esperti in materia ed una formalizzazione della formazione impartita;

- effettuare riunioni d'équipe aventi il duplice scopo di organizzare il servizio da erogare ed affrontare i temi legati alle responsabilità strettamente connesse al lavoro socio-educativo;

- effettuare incontri di supervisione, i quali sono un'efficace modalità di controllo indiretto in quanto, pur trattandosi di confronti tecnici, rendono evidente il modus operandi di ogni educatore.

In via ulteriore, si richiede che – in fase di assunzione di personale che dovrà entrare in contatto con soggetti minori di anni diciotto – la Cooperativa dovrà richiedere alla persona che intende assumere una dichiarazione con cui:

- o si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Cooperativa;

- o si affermi di essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il "Modello 231";

- o si affermi di vantare una condotta/politica in linea con il "Sistema di Gestione 231" adottato dalla Cooperativa;

- o si affermi di vantare una condotta in linea con la salvaguardia dei minori di anni diciotto;

- o si rilasci l'impegno alla tutela dell'integrità psico-fisica dei minori;

- o si rilasci l'impegno ad avvisare subito l'ufficio personale nel caso in cui, con riferimento agli illeciti penali a danno di soggetti minori, il dichiarante venga ad acquisire lo status di imputato in un procedimento penale e ad avere, dunque, in ordine ai medesimi dei carichi pendenti.

- o di astenersi da ogni comportamento che sia contrario alla normativa di cui al D.lgs. 231/2001.

Si precisa che, la predetta dichiarazione, dovrà essere richiesta anche al personale/consulente che – al momento dell'adozione del "Modello 231" da parte del Consiglio di Amministrazione – lavora presso/per la cooperativa SAMIDAD.

Da ultimo, è d'uopo rilevare che la Cooperativa – in tema di espedienti da adottare per la "salvaguardia dei minori" – è tenuta ad adeguarsi a quanto previsto dall'art. 2 del recente D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 il



SAMIDAD
COOPERATIVA SOCIALE s.r.l.s.
LANCIANO (CH)

Manuale
Sistema di
gestione

✓ Procedure

Modulistica

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Sistema di
gestione
responsabilità
amministrativa
SGRA231

quale ha aggiunto al D.P.R. 313/2002 (normativa sul casellario giudiziale) il nuovo art. 25-bis che prevede quanto segue: “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con il minore e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10000,00 a euro 15000,00”.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell’organizzazione, al fine di prevenire il verificarsi di Delitti Informatici.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui più avanti i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVISSIME

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

6.1 La fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, richiamati dall'art.25-septies del Decreto di seguito riportati.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

È punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

6.2 Aree di attività a rischio

L'attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibile, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è:

CICLO SICUREZZA SUL LAVORO			
Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> a) Nomina del RSPP b) Nomina del Medico competente c) Assegnazione delle mansioni d) Valutazione dei Rischi e elaborazione del relativo documento e) Individuazione fattori di rischio f) Individuazione e elaborazione delle Misure preventive e protettive e dei DPI g) Elaborazione delle Procedure in materia sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse h) Vigilanza sulle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori i) Informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e misure di prevenzione e protezione adottate j) Acquisizione documentazione per le Certificazioni obbligatorie l) Programmazione riunioni periodiche sulla sicurezza m) Conservazione ed aggiornamento Registro Infortuni n) Invio informazioni al RSPP, al datore di lavoro e all'Organismo di Vigilanza o) Ispezioni ai fini della Prevenzione Incendi p) Informazione e Formazione dei lavoratori q) Controllo corretto utilizzo delle dotazioni di sicurezza e dei macchinari 		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (consulente per la sicurezza sul lavoro)	Livello di Rischio	MEDIO
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)	<p>I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime possono verificarsi nel caso in cui venga cagionata la morte di qualcuno o a qualcuno vengano cagionate delle lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sicurezza, ad es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata nomina del RSPP - carenza dei requisiti richiesti dalla legge - mancato o inadeguato periodico aggiornamento professionale - ritardata o mancata nomina del medico competente - assegnazione di mansioni non in linea con le competenze specifiche dei lavoratori - mancata o inadeguata periodica revisione della valutazione dei rischi in azienda - mancata valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo e mancata redazione del relativo documento - mancato coinvolgimento nell'individuazione dei fattori di rischio presenti o potenziali del RSPP, del 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico /Regolamento interno ✓ Manuale della Sicurezza (D.lgs 81/08-ex 626/94) ✓ Procedure e per la prevenzione del rischio cadute ✓ Procedure per la gestione della lavanderia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice Etico ▪ Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza ▪ Protocollo per la gestione della sicurezza e della salubrità sui luoghi di lavoro ▪ Procedure per la prevenzione del rischio cadute

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<p>ASPP, del medico competente e scarsa attenzione alle segnalazioni di rischio da parte del Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione di misure di prevenzione non adeguate a causa della scarsa conoscenza dell'organizzazione/struttura aziendale e delle specifiche lavorazioni da parte dei responsabili del Sistema Sicurezza - non adeguato monitoraggio sull'efficienza dei sistemi di controllo e delle misure preventive e protettive dei dispositivi di sicurezza e salubrità - non adeguata o mancata revisione periodica delle procedure di sicurezza, non adeguato o mancato controllo sul rispetto delle istruzioni date ai lavoratori - inadeguata informazione/formazione dei lavoratori su rischi per la sicurezza e la salute sul luogo/attività di lavoro all'atto dell'assunzione e ogni qualvolta mutino le condizioni o il tipo di lavoro - mancato ottenimento di certificazioni obbligatorie previste per legge in materia di prevenzione antincendio o per particolari produzioni - mancata programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza - mancata conservazione di dati ed informazioni sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali - incomplete o ritardate informazioni fornite al RSPP, al Datore di lavoro o all'Organismo di Vigilanza riguardanti: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali. - mancato rinnovo del CPI, mancato collaudo periodico degli impianti antincendio - non adeguata formazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, sulle misure ed - attività di protezione e prevenzione adottate, sui rischi specifici in relazione ai compiti affidati e normative di sicurezza e disposizioni aziendali vigenti - mancata richiesta dell'osservanza da parte dei lavoratori inadempienti di norme vigenti, di disposizioni aziendali, dei libretti e norme d'uso dei macchinari e dell'uso di mezzi di protezione collettivi e dispositivi di protezione individuale 		
Flussi informativi	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	<p>Dovrà essere data comunicazione o trasmesso all'ODV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano formativo aggiornato • scadenario dei controlli periodici obbligatori su ambienti, attrezzature, impianti, ecc. • dichiarazione sull'attuazione di sorveglianza sanitaria 	Annual e	RSPP e referente interno salute e sicurezza

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<ul style="list-style-type: none"> • copia del verbale di riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 • report statistiche sugli infortuni o su denunce di malattie professionali • report su aggiornamenti dei DVR e/o dei suoi allegati • modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 		
--	--	--	--

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

6.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti "esponenti aziendali" di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. COOPERATIVA SOCIALE

P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

6.4 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

In particolare la Società adotta le seguenti misure generali:

1. attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei rischi;
2. eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
3. riduzione dei rischi alla fonte;
4. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
5. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
6. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
7. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
8. limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;
9. utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
10. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
11. allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
12. misure igieniche;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

13. misure di protezione collettiva e individuale;
14. misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
15. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
16. regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
17. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
18. istruzioni adeguate ai lavoratori.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - nell'ambito del settore "salute e sicurezza sul lavoro" - individua le figure aziendali di riferimento di seguito descritte:

- Datore di Lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Medico competente, ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs. 81/2008;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti al primo soccorso, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

I DOVERI ED I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Il Datore di Lavoro deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società e delle sue sedi, o deve incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici assicurandosi che gli stessi siano adeguati allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e di protezione;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della Società e delle sue sedi, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in conformità alle prescrizioni normative;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

• fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di riferimento ed al Medico competente le informazioni in merito:

- alla natura dei rischi;
- all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
- alla descrizione delle attrezzature e dei processi lavorativi;
- ai dati citati dall'art. 18 comma 1, lettera r, del D.lgs. 81/2008;
- ai provvedimenti adottati da organi di vigilanza interni o esterni alla Società;
- in caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della Società, o di una sua sede, nonché nell'ambito dell'erogazione dei servizi prestati dalla Società:
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 - elaborare, a norma dell'art. 26, co. 3, d.lgs. 81/2008, un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il Datore di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori, deve inoltre:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono:

- nominare formalmente il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- tenere conto - nell'affidamento dei compiti ai lavoratori - delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell'ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare e tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare agli enti competenti, a fini informativi e statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa di riferimento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o della sede, nonché al numero delle persone presenti;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;
- convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente agli enti competenti i nomativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Per ragioni di completezza, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

I DOVERI ED I COMPITI DEI PREPOSTI

I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori:
 - degli obblighi di legge gravanti sugli stessi,
 - delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, sulle regole dettate in materia d'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- informare i loro superiori diretti nel caso in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni normative e aziendali imposte ai lavoratori;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

I DOVERI ED I COMPITI DEI LAVORATORI

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro qualora siano lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto.

I DOVERI ED I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

I DOVERI ED I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla legislazione vigente e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della Società;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dalla normativa di riferimento;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

DOVERI ED I COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'ambito della Società;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed a eventuali preparati pericolosi, alle macchine, alle attrezzature, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della Società dei rischi individuati nel corso della loro attività;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- riceve copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) e del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui è a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

6.5 Procedure di prevenzione

La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza relative al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro dettate in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche in ordine all'efficacia delle procedure adottate.

I "sistemi di registrazione" dell'avvenuta effettuazione delle predette attività ed i "sistemi di controllo" sull'attuazione del "Modello 231" e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure – richiesti dall'art. 30, comma 2 e 4, d.lgs. 81/2008 - saranno oggetto dell'attività posta in essere dall'Organismo di Vigilanza

La cooperativa, come previsto dal D.lgs. 81/2008, attraverso la propria struttura organizzativa deve garantire il rispetto della normativa dettata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- la riduzione dei rischi alla fonte;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona, e l'affidamento, ove possibile, di altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

A carico dei destinatari della presente Parte Speciale del "Modello 231" è previsto l'espresso obbligo di:

- conoscere e rispettare - per le parti di proprio interesse - tutte le regole e i principi contenuti nei documenti adottati dalla Cooperativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;
 - verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e la loro efficacia;
 - verificare la corretta applicazione degli adempimenti di sicurezza previsti in materia di appalti;
 - verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
 - verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature;
 - verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
 - verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori. Le funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle risorse umane verificano che:
 - o il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
 - o il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o il personale addetto alle squadre di emergenza (primo soccorso - antincendio) sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
 - o tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
 - o il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.
 - o la manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura del Responsabile manutenzione.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel presente "Modello 231", il personale aziendale è tenuto al rispetto:

- delle regole e dei principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)
 - Organigramma SPP,
 - Nomina Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Mansionario
 - Piano di Emergenza Interno

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione, da parte della cooperativa del "Modello 231" la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del "Modello 231".

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

7. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO e USO CONTANTI

7.1. La tipologia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, presi in considerazione dall’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.

I predetti illeciti sono stati introdotti nel corpus del D.lgs. 231 del 2001 a seguito dell’approvazione del D.lgs. 231/2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

La normativa italiana prevede disposizioni tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando - tra l’altro - l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Il D.lgs. 231/2007 prevede i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a euro 1.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 d.lgs. 231/2007, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o da qualsiasi altra autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o in relazione alle quali si ha motivo ragionevole di ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti ai predetti obblighi sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) i professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) i revisori contabili;

4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

7.2. Aree di attività a rischio ("attività sensibili")

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Attività sensibili:

rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;

relazioni con altre soggettività giuridiche, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti idonei a generare flussi finanziari

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Attività a rischio	<i>k. Selezione del personale</i> <i>l. Gestione della valutazione del personale</i>
---------------------------	---

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	<i>m. Retribuzione del personale interno</i> <i>n. Comunicazione agli</i> <i>o. Gestione. rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO e USO CONTANTI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<ul style="list-style-type: none"> • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	<p>La gestione non corretta della posizione lavorativa dei soggetti che operano in azienda (es. utilizzo illecito di manodopera fornita da cooperativa di servizi, abuso dei contratti di tirocinio, falsa attestazione di appartenenza dei lavoratori a categorie svantaggiate) nonché la gestione non corretta della posizione contributiva dei lavoratori (es. omesso versamento dei contributi previdenziali) può ingenerare un risparmio che, qualora sia di entità tale da assumere rilievo penale, espone la Società altresì al rischio di contestazione del reato di autoriciclaggio se utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</p>	<p>Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)</p>	<p>Codice etico Procedura di selezione del personale</p>
	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	<p>Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.</p> <p>Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale</p> <p>In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso</p> <p>Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi</p> <p>Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato). Instaurazione ed esito di procedimenti disciplinari.</p> <p>Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231)</p> <p>L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori.</p> <p>L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>	<p>Ogni volta che si verifici la circostanza</p>	<p>Responsabile Area Risorse umane</p>

CICLO APPROVVIGIONAMENTO E ACQUISTI

 Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Attività a rischio	<i>a. Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori</i> <i>b. Definizione del fabbisogno e dei requisiti delle forniture</i> <i>c. Trasmissione della richiesta di offerta ed esame delle offerte con scelta del fornitore</i> <i>d. Redazione e sottoscrizione dell'ordine/contratto</i> <i>e. Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi</i> <i>f. Ricevimento fatturazione passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO e USO CONTANTI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Ricettazione (art. 648 c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<input type="checkbox"/> Esposizione di poste di bilancio inesistenti. <input type="checkbox"/> Costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione. <input type="checkbox"/> Elargizione di denaro finalizzata alla corruzione.	Codice etico / Regolamento interno Principi contabili Procedura gestionale PG04 Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report semestrale riepilogativo degli acquisti superiori ai 10.000 euro Comunicazioni di eventuali situazioni di conflitto d'interesse rilevato	Semestrale	Responsabile Area amministrazione

OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI			
Attività a rischio	<i>Per Sponsorizzazione si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società,</i> <i>Il processo si articola nelle seguenti fasi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; • Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; • Gestione operativa del contratto. 		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E USO DI CONTANTE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Corruzione in atti 	Traffico di influenze illecite Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente offerti o promessi ad un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio - omaggi, liberalità o sponsorizzazioni, per sé o per altri, come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi aggravata: per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio).	Codice etico	Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

giudiziari (art. 319-ter c.p.) • Traffico di illecite influenze (art. 346 bis c.p.)	il tutto nell'interesse o a vantaggio della cooperativa.		
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report periodico relativo alle sponsorizzazioni, con indicazione del beneficiario, della cifra, prestazione a favore della cooperativa e del referente individuato	Annuale	Direttore Generale
	Tempestiva comunicazione nel caso in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Azienda ricevesse da parte di funzionari pubblici richieste di benefici o favori personali, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società	Ogni volta si verifichi la circostanza	Direttore Generale

RIMBORSI SPESA			
Attività a rischio	<i>I rimborsi spesa (spese di trasferte, vitto, alloggio, trasporto, rappresentanza) sono effettuate solo per finalità strettamente inerenti alle attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa, inoltre risultano essere tutte fatturate poiché sono pagate prima attraverso pezze d'appoggio</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E USO DI CONTANTE			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<ul style="list-style-type: none"> Ricettazione (art. 648 c.p) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	Gestione di una provvista di danaro attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute. Messa in circolo di danaro falso ricevuto in buona fede (es. tramite versamenti in contanti da soci). Mancato rispetto della normativa antiriciclaggio (movimentazione contante).	Codice etico	Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Controlli a campione della presenza e regolarità di: documenti, visti autorizzativi, giustificativi di rimborsi spesa effettuati, importi e modalità di pagamento Controllo a campione su rimborsi spesa ad amministratori ed altri soggetti apicali	Annuale	Responsabile area amministrativa

7.3. Destinatari della parte speciale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti, soci lavoratori di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

7.4. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- il presente "Modello 231";
- le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale.

Ciò posto, a carico dei destinatari del "Modello 231" è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/200, possano potenzialmente diventarlo.

A carico dei destinatari della presente "Parte Speciale" sono posti i seguenti divieti.

È fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI

Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all'area di rischio oggetto della presente parte speciale - i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I destinatari della presente Parte Speciale dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in modo tale da scongiurare il rischio di commissione degli illeciti penali in questione. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni aziendali ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato/Presidente del CdA, sentito l'Organismo di vigilanza;
- effettuare verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, ecc.);

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **95 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO	SA	ISO	Reg. UE	D.Lgs	D.Lgs
9001	8000	45001	2016/679	81/08	231/01

- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti;
- verificare il livello di adeguamento dei soci rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- consultare l'Organismo di Vigilanza prima di compiere qualsiasi operazione sospetta;
- non accettare denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori ai limiti imposti dalla legge se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, ai limiti imposti dalla legge.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



8. REATI AMBIENTALI

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

8.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25 - undecies ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai seguenti reati ambientali:

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	<i>Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015</i>
		Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	<i>Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015</i>
		Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	<i>Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015</i>
		Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	<i>Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015</i>
		Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	<i>Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015</i>
		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	<i>Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018</i>
		Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-
		Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	<i>Modificato da L. n.22/2022</i>
		Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-
		Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-
		Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	<i>Ins. e modif. D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge n.137 del 9 ottobre 202)</i>
		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-
		Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-
		Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-
		Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-
		Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-
		Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-
		Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 D.Lgs.n.202/07	-
Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 D.Lgs.n.202/07	-		
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-		

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

8.2 Le attività a rischio

Le attività che anche il suo interno la Società ha individuato in merito al possibile compimento dei reati ambientali previsti dalla normativa di riferimento sono:

CICLO AMBIENTE			
Attività a rischio	<i>a) Smaltimento rifiuti e materiale d'ufficio e di materiali impiegati per l'erogazione di servizi assistenziali e sanitari</i> <i>b) Scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale - Responsabile Strutture residenziali (RSR) - Coordinatori di struttura	Livello di Rischio	MEDIO
REATI AMBIENTALI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo/esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo; Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido/liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. (art. 192 del D.lgs. 152/06) Inquinamento idrico (art. 137 del D.lgs. 152/06)	In relazione alla attività di gestione rifiuti non autorizzata: o Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/ smaltimento o Attività illecite poste in essere sui rifiuti da parte del soggetto che li trasporta e/o del soggetto che li riceve In relazione alla caratterizzazione rifiuti e gestione dei rapporti con i laboratori di analisi: o Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o Uso di un certificato falso durante il trasporto Oltre quanto indicato in relazione ai singoli reati, è opportuno considerare anche la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito 231: o Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico o Mancata tenuta e conservazione del formulario o Mancato invio della dichiarazione Sistri/REN	Codice etico / Regolament o interno Procedure per la gestione della lavanderia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Codice Etico ▪ Protocollo gestione rifiuti
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Elenco di ispezioni e verifiche entro 48 ore	Ogni volta si verifica la circostanza	Direttore Generale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

8.3 Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “esponenti aziendali” di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell’area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

8.4 Principi generali di comportamento

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Fermo restando quanto sopra i destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo, anche alla luce delle best practice ricavabili dai sistemi di gestione ambientale, e monitorarne l’aggiornamento;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico rifiuti;
- partecipare a eventuali corsi organizzati dalla Società in materia ambientale e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;
- prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e non immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, limitando così possibili situazioni di inquinamento ambientale;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati. Corre l’obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D.lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune.

Tra le principali: carta/cartone, vetro, lattine, plastica, toner, neon e componenti elettrici, pile esauste, farmaci scaduti, etc...

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell’obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell’ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull’ambiente;
- perseguire la riduzione dell’impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti che gestiscono processi ambientali, anche attraverso specifiche attività formative;
- prevedere specifiche attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- provvedere all’acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale delle attività operative; la tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, del sottosuolo, dell’aria e delle acque e comunque ridurre

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

le fonti di inquinamento nelle proprie sedi/stabilimenti e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;

- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento

8.5 Procedure di prevenzione

La Società ha implementato un sistema di controllo volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati in materia ambientale commessi con violazione delle normative di riferimento ed in particolare del TU d.lgs. 152/06, della legge 150/90, della legge 549/93, del d.lgs. 202/97.

Le procedure e i controlli adottati da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ed elencati nell'Allegato 4 sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA



Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

11.1. La fattispecie di reato

Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Descrizione del reato

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possano, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

Sanzione pecuniaria (in Euro): da 25.800,00 a 774.500,00

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

9.1 Aree di attività a rischio

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: DICHIARAZIONI MENDACI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Tali tipi di reati possono essere commessi quando chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.	✓ Codice etico / Regolamento interno	▪ Codice Etico

GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA			
Attività a rischio	<i>Gestione dei contenzioni, precontenziosi e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria</i>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: DICHIARAZIONI MENDACI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi Consigliati
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Induzione, con offerta di denaro o altre utilità ovvero con minaccia, da parte di personale della cooperativa verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'interesse o a vantaggio della stessa cooperativa. Ad esempio, soggetti indagati e imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).	Codice etico	Si rimanda al protocollo previsto dal ciclo approvvigionamenti e acquisti
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Provvedimenti e/o segnalazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità (anche nei confronti di ignoti) dai quali risultino indagini per attività svolte nell'esercizio delle funzioni presso la Società o comunque nell'ambito della società Elenco dei precontenziosi e contenziosi, con indicazione di quelli in cui vi è stata una rinuncia, improvvisa ed apparentemente ingiustificata, totale	Ogni volta che si verifici la circostanza	Direttore Generale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	o rilevante delle controparti alle posizioni inizialmente assunte		
	Avvenuta transazione di vertenze		
	Informativa relativa a richieste o pretese da parte di soggetti terzi connesse a condotte potenzialmente configurabili quali fattispecie presupposto della responsabilità 231, con indicazione di previsione in merito alla chiusura		
	Notizia in merito a richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231"		

9.2 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "esponenti aziendali" di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

9.3 Principi generali di comportamento

A carico dei destinatari del presente Modello, si impone il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.
- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata in SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
- L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Divieti di condotta

- La SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A., la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla SAMIDAD

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. medesima;

c) nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;

d) tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria.

9.4 Procedure di prevenzione

La Società ha implementato un sistema di controllo volto alla creazione di flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza, al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In particolare, rientrano tra i compiti di vigilanza dell'OdV i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- proporre integrazioni al sistema di gestione delle risorse finanziarie, al fine di consentire la rilevazione di eventuali flussi di danaro anomali rispetto a quanto previsto ordinariamente;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Si rimanda, infine, oltre a quello già disposto nei paragrafi precedenti, a quanto descritto nel Codice Etico. Le procedure e i controlli adottati da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. COOPERATIVA SOCIALE

P.A. ed elencati nell'Allegato 4 sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

10. REATI TRIBUTARI

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

10.1 La fattispecie di reato

L'art. 39 Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari" in relazione alla commissione del "delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" specificando le sanzioni nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra.

Sempre nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, l'articolo 5 (modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231) del Decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha inserito il comma 1-bis (in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) ed ha così modificato il testo dell'Art.25-quinquiesdecies:

L'art. 25 - quinquiesdecies ha esteso quindi la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai seguenti reati tributari:

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019

12.1. Aree di attività a rischio

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Le seguenti aree sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione condotta internamente.

CICLO PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E SCRITTURE SOCIETARIE			
Attività a rischio	<p>a) predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche nel caso si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica come bilancio d'esercizio o relazioni di gestione</p> <p>b) convocazioni svolgimento e verbalizzazione delle assemblee</p> <p>c) gestione dei conferimenti, utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.</p> <p>d) raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della Bozza di Bilancio (societario e consolidato)</p> <p>e) analisi di poste valutative ai fini della predisposizione di bilanci e situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali</p> <p>f) redazione delle Relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, + predisposizione di Prospetti informativi informali</p> <p>g) Redazione delle Relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, + predisposizione di Prospetti informativi informali</p> <p>h) Gestione dei rapporti con la società di revisione e/o con il revisore.</p> <p>i) Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo (es. Collegio Sindacale)</p> <p>l) approvazione del Bilancio e definizione Utili da distribuire</p>		
Direzione/Funzioni responsabili	Presidente/Direttore generale in collaborazione con i Consulenti esterni (consulente del lavoro, consulente legale e commercialista)	Livello di Rischio	ALTO
REATI TRIBUTARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 d.lgs. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis d.lgs. 74/2000)</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000)</p> <p>Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);</p>	<p>I reati di <u>false comunicazioni sociali</u> relativamente all'attività in esame possono essere commessi nel corso delle attività propedeutiche alla predisposizione del progetto di bilancio nella fase di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale. Le modalità di commissione possono essere molteplici, a titolo esemplificativo mediante l'esposizione a seguito di analisi di valori difformi da quellireali.</p> <p>Tali reati possono essere commessi da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, commetta <u>frode fiscale</u> mediante dichiarazione dei redditi e/o Iva fraudolenta, infedele o non presentata, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte.</p> <p>Ovvero commetta frode fiscale mediante emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione (tale da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari)</p> <p>Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori di società diverse provvedono a sottoscrivere reciprocamente le azioni delle loro società, anche tramite società fiduciarie o interposta persona e non necessariamente mediante operazioni omogenee, potendosi procedere anche mediante aumento di capitale per la prima società e costituzione per la seconda.</p> <p>□ Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori provvedono a sopravvalutare in modo rilevante – in sede di costituzione della società ovvero di aumento del capitale sociale - i beni in natura o i crediti conferiti in società, nonché il patrimonio sociale nell'ipotesi di trasformazione.</p>	<p>✓ Codice etico / Regolamento interno</p>	<p>▪ Codice Etico</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

<p>Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000)</p>	<p><input type="checkbox"/> Per formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, gli amministratori attribuiscono azioni accettando in contropartita conferimenti, in denaro o in natura, di valore inferiore alla parte di capitale che le azioni rappresentano</p> <p>Il soggetto in posizione apicale ovvero il dipendente della Società Alfa offre/promette una somma di danaro al responsabile acquisti della società Beta affinché quest'ultimo, dovendo scegliere il fornitore ufficiale della società Beta in relazione a un prodotto di primaria importanza utilizzato dalla società stessa, opti per la Società Alfa - nonostante egli abbia ricevuto offerte anche da parte di altre Società a prezzi meno elevati nonché a condizioni e garanzie migliori sotto qualsiasi profilo commerciale - senza curarsi di effettuare una verifica, tra i potenziali fornitori, basata sulle procedure interne di selezione dei fornitori nonché di gestione degli acquisti di beni e servizi; ciò, ovviamente, con grave danno per la società Beta.</p> <p>- Il responsabile delle risorse umane della società, nel corso di una selezione volta ad assumere una figura dirigenziale, offre un contratto di lavoro, dall'indubbio vantaggio economico per il lavoratore, a un soggetto, dipendente di altra società, in contropartita di informazioni altrimenti riservate concernenti la società di appartenenza del lavoratore soggetto a selezione. Ciò con interesse e/o vantaggio per la società alla quale il soggetto corruttore appartiene e con documento per la società presso la quale il candidato lavora al momento della selezione.</p>	
--	--	--

CICLO SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
Attività a rischio	<p>p. Selezione del personale q. Gestione della valutazione del personale r. Retribuzione del personale interno s. Comunicazione agli t. Gestione. rapporti con INPS e INAIL in occasione di visite ispettive in materia di lavoro e adempimenti previsti dalla legge</p>		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI TRIBUTARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 d.lgs. 74/2000)	<p>Potrebbe essere contestato un reato di Dichiarazione fraudolenta (art. 2 o 3 D.lgs. 74/2000), ad esempio, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> o corresponsione reale di somme al lavoratore in misura inferiore a quella indicata nella certificazione giuslavoristica e fiscale, iscrizione di costi parzialmente inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile; o detrazione di spese mediche mai sostenute a favore dei dipendenti/collaboratori, con iscrizione di costi inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile; o utilizzo illecito di manodopera ad es. tramite contratto d'appalto "non genuino" con cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio d'imposta; il tutto se commesso nell'interesse o vantaggio della società. 	<p>Codice etico / Regolamento interno Procedura gestionale PG05 – Gestione servizio Personale (manuale Qualità)</p>	<p>Codice etico Procedura di selezione del personale</p>

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Flussi informativi all'OdV	<p>Report sull'assunzione del personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela e di affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.</p> <p>Report/Segnalazione di casi di particolare insistenza da parte di funzionari, dirigenti pubblici sull'assunzione di personale</p> <p>In caso di ispezioni, trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso</p> <p>Audit per la verifica su situazioni di cassa integrazione, Mobilità, contratti di solidarietà e su eventuali sgravi contributivi</p> <p>Assunzione di soggetti che vengono sospesi per non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in corso di validità (è l'ipotesi dei permessi di soggiorno a tempo determinato). Instaurazione ed esito di procedimenti disciplinari.</p> <p>Formazione in temi d'interesse (sicurezza, 231)</p> <p>L'OdV può chiedere in visione i certificati del Casellario Giudiziale Penale dei dipendenti assunti dopo il 6 aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un contatto continuativo con i minori.</p> <p>L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità del ciclo selezione, assunzione e gestione del personale tramite controlli a campione</p>	Ogni volta che si verifici la circostanza	Responsabile Area Risorse umane

CICLO ACQUISTI (fornitori / debiti diversi)			
Attività a rischio	a. Ricerca e selezione fornitori b. Gestione del sistema di valutazione e qualifica dei fornitori c. Ricerca e selezione aziende da coinvolgere nell'ambito di progetti finanziati dalla PA		
REATI TRIBUTARI	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	BASSO
REATI TRIBUTARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 d.lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8	Tali reati consistono nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, inducendo in errore i destinatari. Soggetti attivi di tali reati possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Relativamente all'attività in esame i reati in oggetto possono essere	Codice etico / Regolamento interno Principi contabili Procedura gestionale PG04 Approvvigionamenti (manuale Qualità)	Codice Etico

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

<p>c.1 e c.2bis d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>commessi durante l'iter e le attività propedeutiche all'approvazione del progetto di bilancio e/o nella redazione di qualsivoglia comunicazione sociale, ad esempio omettendo informazioni, ovvero riportando dati falsi o alterati nella documentazione relativa alla contabilità generale, oppure mediante la trasmissione di dati contabili alterati, inesistenti o di valori difformi da quelli reali anche attraverso l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, etc.</p> <p>Il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve potrebbe verificarsi allorquando vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Tale reato si verifica quando, fuori dai casi consentiti dalla legge, vengano effettuate riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni cagionando danno ai creditori.</p> <p>Il reato in oggetto può consumarsi in relazione ad operazioni di riduzione del capitale sociale su delega del Consiglio di Amministrazione, ad operazioni straordinarie di fusione con un'altra società, oppure ad operazioni straordinarie di scissione della società. La modalità di realizzazione è quella di violare le norme di legge che dispongono le attività da eseguire, le tempistiche da rispettare e le informazioni da diffondere per le operazioni straordinarie di riduzione del capitale, di fusione o scissione</p>		
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO Report semestrale riepilogativo degli acquisti superiori ai 10.000 euro Comunicazioni di eventuali situazioni di conflitto d'interesse rilevato	TEMPISTICA Semestrale	RESPONSABILE Responsabile Area amministrazione

CICLO VENDITE – FATTURAZIONE ATTIVA			
Attività a rischio	<i>Il ciclo della fatturazione attiva, ovvero l'insieme delle operazioni di controllo e sistematizzazione delle informazioni necessarie all'emissione di fatture, è curato dagli addetti all'Area Amministrazione.</i>		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI TRIBUTARI			

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Corruzione tra privati	<p>Corruzione tra privati</p> <ul style="list-style-type: none"> La fattispecie di corruzione tra privati consiste nel dare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro o altri vantaggi a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della Società per cui operano. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in cambio di benefici per SAMIDAD (ad es. retrocessione di somme, etc.). L'emissione potrebbe anche essere ricollegata "sinallagmaticamente" a uno speculare utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con deduzione di elementi passivi fittizi a vantaggio diretto od indiretto di SAMIDAD (e conseguente interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01). <p>Autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> Ai fini del reato di autoriciclaggio può risultare sensibile il processo di vendita; in particolare, le vendite non fatturate o fatturate solo in parte generano un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es. dichiarazione infedele), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. <p>Sono pertanto sensibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> o gli eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione; o vendita di spazi pubblicitari/sponsorizzazioni fittizie mai incassate né pretese; o gli eventuali accordi aventi ad oggetto sconti successivi o note di accredito (ad es. per reclami del cliente); o in generale, le vendite non fatturate o fatturate solo in parte possono portare alla creazione di flussi di denaro non contabilizzati; tali flussi potrebbero anche essere utilizzati per il compimento di reati di corruzione, delitti presupposto anche dell'Autoriciclaggio. 	<p>Codice etico /Regolamento interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo per la gestione dellacassa
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	<p>Relazione/report della situazione dei crediti e delle note di credito verso clienti della Pubblica Amministrazione a cadenza annuale; Verbale incontro del confronto annuale tra OdV e collegio sindacale prima dell'approvazione del bilancio</p>	<p>Annuale</p>	<p>Direttore Generale</p>

CICLO CASSA E BANCHE

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Attività a rischio	g) Gestione dei rapporti con Banche / Istituti di credito h) Apertura, gestione e chiusura dei conti correnti i) Gestione incassi e pagamenti mediante assegni e bonifici j) Gestione indebitamento finanziario di breve e lungo periodo		
Direzione/Funzione responsabile	- Presidente/Direttore generale in collaborazione con il Consulente esterno (commercialista)	Livello di Rischio	MEDIO
REATI TRIBUTARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 d.lgs. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis d.lgs. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000)	I reati di false comunicazioni sociali relativamente all'attività in esame possono essere commessi nel corso delle attività propedeutiche alla predisposizione del progetto di bilancio nella fase di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale. Le modalità di commissione possono essere molteplici, a titolo esemplificativo mediante l'esposizione a seguito di analisi di valori difforni da quelli reali. Il reato in oggetto può consumarsi in relazione a tutte quelle operazioni che tendono a minare la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni nei confronti degli Istituti di credito.	Codice etico /Regolamento interno	■ Codice Etico Protocollo per la gestione della cassa
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Segnalazione delle variazioni dei soggetti titolari di poteri di firma presso gli istituti di credito in ogni momento in cui si verificano le condizioni Segnalazione della apertura/chiusura di un rapporto bancario in ogni momento in cui si verificano le condizioni Verifica a campione della corretta gestione delle risorse finanziarie e degli adempimenti fiscali L'OdV ha il potere di controllare la tracciabilità dei cicli tramite controlli a campione.	Annuale	Direttore Generale

OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Attività a rischio	<p><i>Per Sponsorizzazione si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, Il processo si articola nelle seguenti fasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; • Negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; • Gestione operativa del contratto. 		
Direzione/Funzione responsabile	Presidente/Direttore generale	Livello di Rischio	MEDIO
REATI TRIBUTARI			
Reati potenziali (articoli rilevanti)	Condizioni potenziali di commissione dei reati	Strumenti di controllo esistenti (Presidi)	Presidi consigliati
<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti • mediante altri artifici (art. 2 c.1 e c.2bis; art. 3 d.lgs. 74/2000) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c.1 e c.2bis d.lgs. 74/2000) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000) • Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) • Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000); • Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000) 	<p>Possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).</p>	Codice etico	<p>Si consiglia la definizione di un protocollo preventivo per la gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle erogazioni liberali</p>
Flussi informativi all'OdV	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Report periodico relativo alle sponsorizzazioni, con indicazione del beneficiario, della cifra, prestazione a favore della cooperativa e del referente individuato	Annuale	Direttore Generale
	Tempestiva comunicazione nel caso in cui un Dipendente o un Collaboratore dell'Azienda ricevesse da parte di funzionari pubblici richieste di benefici o favori personali, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società	Ogni volta si verifichi la circostanza	Direttore Generale

12.2. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti "esponenti aziendali" di SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale (di seguito tutti denominati "Destinatari").

Edizione Revisione Data Pagina

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Principi generali di comportamento

Al fine individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato, la Cooperativa definisce opportuni presidi al cui rispetto sono tenuti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità.

In particolare:

- la gestione e monitoraggio del calendario e scadenziario fiscale;
- le verifiche circa la completezza, la correttezza e la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali;
- la tracciabilità del processo di stima ed approvazione delle poste oggetto di valutazione;
- l'utilizzo di sistemi gestionali e contabili che garantiscono la tracciabilità delle singole operazioni;
- la conservazione/archiviazione delle scritture e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità;
- la verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili;
- la sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti abilitati;
- l'adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei clienti;
- la corrispondenza tra dati fattura e documenti di vendita/prestazione (es. affitti);
- l'adozione ed aggiornamento di una anagrafica dei fornitori;
- la fatturazione supportata da corrispondenti giustificativi;
- la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni o dell'avvenuta consegna dei beni;
- la coerenza tra l'oggetto dell'attività del fornitore con quanto fatturato;
- i pagamenti tramite utilizzo di strumenti bancari e nei confronti di soggetti identificabili e presenti in anagrafica;
- la presenza di formalizzati rapporti con parti correlate (esplicitazione di contenuti e compensi);
- riscontri sulla coerenza e corrispondenza della documentazione per le quali si beneficia di un credito d'imposta e di aiuti di stato;
- l'attività di verifica da parte della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- sistema di comunicazione e "vincoli contrattuali" in tema di 231 per i consulenti, i fornitori di servizi ed i partner della Società (es. servizi fiscali);
- procedure aziendali in tema di approvvigionamento beni e servizi, sponsorizzazioni ed elargizioni liberali.

Principi di comportamento.

Le strutture di rilevazione contabile e fiscale, dovendo rispondere ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, devono prevedere la conservazione agli atti di un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile e fiscale di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni fiscali alla base della stessa, nonché il corretto trattamento tributario della fattispecie sia in termini di imposizione indiretta/IVA, sia di imposizione diretta;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Lo svolgimento dell'attività operativa, nell'ambito della mitigazione dei rischi ex L. 231, impone l'osservazione delle seguenti regole:

- documentazione delle modalità di trattamento per la gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti fiscali (definizione di ruoli, passaggi, deleghe);
- previsione di regole uniformi e costanti di gestione delle componenti fiscali Bilancio d'esercizio

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

11. ATTIVITA' STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI

11.1 Attività strumentali alla commissione dei reati

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **117 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

La Società adotta un sistema di controlli interni con lo scopo di monitorare tutte quelle attività che potrebbero costituire un supporto per la commissione dei reati nei processi aziendali in cui si intrattengono relazioni con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la seguente tabella elenca i processi sensibili ed i relativi standard di controllo organizzativo su cui è stata condotta l'analisi.

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell'attività di valutazione. Di seguito sono elencate tutte le attività sensibili mappate durante le fasi di diagnosi:

Strumento organizzativo	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Leadership e governance	Amministratori Tutti	<ul style="list-style-type: none"> - Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare ed essere formalmente accettate - Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e note a tutta l'azienda - La catena gerarchica deve essere nota e rispettata - Deve essere effettuato per via gerarchica un report periodico delle attività (scritto o verbale)
Standard di comportamento	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale (Codice etico, codice di comportamento) - Tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando opportuno - Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati a maggior rilevanza (critici) ed essere aggiornate nel tempo
Comunicazione	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - Prevedere e rendere operative le modalità di comunicazione con il personale (intranet, e-mail, riunioni periodiche, ordini di servizio, ...) - Il sistema di comunicazione deve essere efficace ed essere riconosciuto come tale dal personale

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Formazione	Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre, nelle forme piùadeguate, un piano aziendale di formazione - Tale piano deve includere laformazione dei neoassunti, la formazione etica e la formazione alla sicurezza
Valutazione delleperformance	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di premi (retribuzione variabile) legati al conseguimento di determinati obiettivi da parte della funzione, occorre verificare che tali obiettivi siano oggettivi, quantificabili, raggiungibili ed accettati
Controllo	Tutti	<ul style="list-style-type: none"> - Le responsabilità per i controlli debbono essere chiare e formalizzate(procedure) - I controlli debbono essere documentati - Tutte le operazioni rilevantedebbono essere verificabili - Debbono essere separate le responsabilità di chi agisce e di chi controlla - Debbono essere previsteattività di controllo (anche a campione) su tutte le attivitàcritiche
	Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Limitare ed identificare le persone autorizzate ad aprire o chiudere conti correnti bancari e a richiedere linee dicredito - Prevedere firme abbinatae per operazioni superiori ad una determinata soglia - Riconciliazione periodicadegli estratti conto con le risultanze contabili - Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari (ad eccezione della piccola cassa) - Centralizzazione deipagamenti - Obbligo di effettuarepagamenti solo sulla base di giustificativi verificati edautorizzati - Divieto di effettuare per cassa pagamenti superiori ad una determinata soglia

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	Gestionale	- Separare le responsabilità di chi stipula un contratto, chi esegue le lavorazioni/servizi, chi predispone i SAL o le fatture, chi riceve e contabilizza gli incassi
	Approvvigionamenti	- Separare le responsabilità di chi emette gli ordini, di chi attesta il ricevimento della merce/servizio, di chi istruisce il pagamento e di chi autorizza il pagamento - Confronto periodico dei preventivi di acquisto con i consuntivi e segnalazione di eventuali anomalie all'OdV
	Risorse Umane	- Procedure definite per l'assunzione di personale - Divieto di assumere personale della pubblica amministrazione (o loro parenti o affini) riconducibile a gare ancora in corso o comunque, più recenti di tre anni.
Reazione alle violazioni	Risorse Umane	- Deve esistere un sistema sanzionatorio (disciplinare) diverso da quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali ed a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente

11.2 Procedure di prevenzione

Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili indicate nel precedente paragrafo, sono adottate nelle seguenti aree:

1. Acquisti di beni e servizi
2. Gestione del personale

Le procedure e i protocolli adottati da SAMIDAD COOPERATIVA SOCIALE S.C.P.A. ed elencati nell'Allegato 4 e nell'Allegato 5 (Codice Etico) sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



12. PROCEDURA DI GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CON L'ODV

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

1. SCOPO.

La presente procedura ha lo scopo di istituire dei canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento da parte dell'Organismo di Vigilanza delle informazioni relative alle attività a rischio e delle segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

In generale i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere suddivisi in due categorie:

- le **SEGNALAZIONI** relative ad ogni informazione, anche proveniente da dipendenti, soci, consulenti o terzi in generale che abbiano rapporti di collaborazione, di conferimento di incarichi in nome e per conto e/o nell'interesse dell'organizzazione circa presunte violazioni del modello. Si rimanda alla procedura di whistleblowing.
- i **FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI** provenienti dalle singole funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relative ad informazioni, da trasmettersi all'OdV con informativa/report, secondo la tempistica indicata nella tabella sottostante.

2. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Le funzioni aziendali coinvolte a vario titolo nell'attività di gestione delle segnalazioni e dei flussi informativi diretti all'OdV sono:

- Consiglio d'Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Contabile;
- Tutti i Responsabili di funzione
- Tutti i dipendenti della società;
- Tutti i soggetti che, in forza di un mandato, di altri rapporti di collaborazione, di conferimento di incarichi, agiscono in nome e per conto e/o nell'interesse della società (per esempio collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, volontari, consulenti, collaboratori, fornitori, finanziatori...).

3. OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI ALL'ODV

Le comunicazioni dirette all'OdV possono essere di due tipi:

1) **SEGNALAZIONI** relative a violazioni o presunte violazioni del modello.

L'oggetto della comunicazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01, nonché la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori etici previsti dal Codice etico della società. Si rimanda alla procedura di whistleblowing.

2) **I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV**

Per ciascun processo sensibile, l'impresa sociale deve garantire il flusso informativo costate con l'OdV. In particolare, il responsabile di ogni processo avrà cura di trasmettere, anche attraverso il referente 231 interno, la documentazione rilevante con la frequenza e nelle modalità indicate nella tabella sottostante.

Il Responsabile interno avrà cura di segnalare all'OdV e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia e laddove si verifichi comunque una situazione anomala.

4. PROSPETTO FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI ALL'ODV

I FLUSSI INFORMATIVI DALL'OdV

Il D.lgs. 231 del 2001 impone l'implementazione di una serie di flussi informativi dall'OdV

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **122 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

all'organo amministrativo e di controllo dell'impresa sociale.

In particolare i flussi dell'OdV possono essere destinati:

A.al Consiglio d'Amministrazione

B.al Collegio Sindacale

I flussi possono essere di due tipi:

Flussi periodici: sono inviati dall'OdV al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza semestrale e devono avere ad oggetto a titolo non esaustivo:

il funzionamento complessivo del modello e le eventuali problematiche sorte nell'applicazione del modello;

esigenze e necessità di aggiornamento del modello;

le segnalazioni ricevute e indagini svolte;

il rendiconto e richiesta di mezzi finanziari per l'anno.

Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Si rimanda all'allegato 8 del Modello _ PROSPETTO FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01



13. Procedura di segnalazione di condotte illecite WHISTLEBLOWING POLICY

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

PREMESSA.

Il D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce, nel nostro ordinamento, la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. Direttiva whistleblowing) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Questa normativa, diretta a rafforzare l'istituto del cd. Whistleblowing e ad incentivarne la diffusione, ha abrogato completamente la precedente disciplina, racchiudendo in un unico testo un sistema di regole per la protezione dei segnalanti, destinate sia al settore pubblico che a quello privato.

L'istituto del whistleblowing era già stato introdotto nel nostro ordinamento, per il settore privato, dal 2017 limitatamente a quelle organizzazioni che avevano adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

Il decreto del marzo 2023, recependo la direttiva europea citata, ha riordinato profondamente la disciplina di questo istituto prevedendo una ridefinizione organica ed uniforme che impone alle imprese di strutturare un sistema organico di gestione delle segnalazioni e un rafforzamento delle forme di tutela per il segnalante (cd. Whistleblower) che segnala quelle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della cooperativa.

Le nuove regole, tra obblighi e tutele, prevedono l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza della persona che segnala e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

La cooperativa sociale SAMIDAD realizza costantemente strategie volte a prevenire l'illegalità e, pertanto, ha implementato i principi e le prescrizioni contenute nel predetto D. Lgs. 24/2023.

La presente procedura, aggiornata al quadro normativo tutt'ora vigente, forma parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura regola il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo della cooperativa sociale SAMIDAD.

La stessa procedura ha lo scopo di offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, come anche le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento giuridico, al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito e incentivarne le segnalazioni.

La cooperativa sociale SAMIDAD, in conformità alla normativa vigente, ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza della persona segnalante, per la quale è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

La presente procedura fornisce inoltre indicazioni per accedere, laddove sussistano le condizioni indicate dalla normativa applicabile, al canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC e per procedere a una divulgazione pubblica.

ESCLUSIONI.

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;

alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I destinatari della presente procedura sono le persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e in particolare i soggetti indicati nel successivo paragrafo 4.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 - Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

D. lgs. 8 giugno 2023 n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

SA8000:2014

UNI PdR 125:2022

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001

Codice etico

Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

Guida operativa per gli enti privati Nuova disciplina whistleblowing

Per tutto ciò che non è previsto dalla presente procedura si rimanda alle norme di riferimento su indicate.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di comprendere a pieno le caratteristiche dell'istituto, occorre introdurre alcune definizioni preliminari.

Definizioni preliminari

VIOLAZIONI

comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

SEGNALAZIONE O SEGNALARE	la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.
SEGNALAZIONE ESTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.
DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
PERSONA SEGNALANTE	la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
FACILITATORE	una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. Lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
SEGUITO	l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
FUNZIONE WHISTLEBLOWING	funzione aziendale individuata dall'organo amministrativo e a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni: può essere l'Organismo di Vigilanza 231 o il Comitato per la gestione delle segnalazioni whistleblowing

4. PROCESSO DI SEGNALAZIONE E MODALITA' OPERATIVE

La presente procedura, in conformità alla normativa vigente, prevede diversi canali di segnalazione: i) canali di segnalazione interni; ii) canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'ANAC; iii) pubblica divulgazione. In via prioritaria, il segnalante deve utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni indicate nella presente procedura, può

Edizione **05** Revisione **05** Data **14 novembre 2023** Pagina **127 di 148**

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Inoltre, il segnalante può sempre sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno della cooperativa che da soggetti esterni.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 co.3 del D.lgs. 24/2023 sono ricompresi tra i Segnalanti:

- a) i dipendenti della cooperativa che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, tra cui i lavoratori intermittenti, gli apprendisti, i somministrati e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali o di lavoro accessorio;
- b) i lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa in cooperativa fornendo beni o servizi o realizzando opere in favore di terzi;
- c) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in cooperativa;
- d) volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti) che svolgono la loro attività presso la cooperativa;
- e) soci, amministratori, direttori generali, institori, procuratori, membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e comunque persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- f) candidati ad una posizione lavorativa che vengano a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in fase precontrattuale
- g) lavoratori in prova
- h) lavoratori cessati, se le informazioni inerenti alla violazione sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

SOGGETTI CHE GODONO DELLA PROTEZIONE DIVERSI DAL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. In particolare ai sensi dell'art. 3 co.5 del D.lgs. 24/2023 :

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO. SCOPO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della cooperativa comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa Società.

In particolare, vengono considerate "rilevanti" ai fini dell'applicazione del sistema di protezione quelle segnalazioni che consistono in informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della cooperativa commesse nell'ambito della stessa con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno

dei rapporti giuridici qualificati che legittima la presentazione della segnalazione.
 Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (es. irregolarità e anomalie – indici sintomatici- che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto).
 Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le segnalazioni.
 Le violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente.

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI	
	Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali che non rientrano nelle categorie successivamente indicate
	reati presupposto ai sensi del D. lgs. n. 231/2001. ¹
	violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 inteso come qualsiasi comportamento disallineato rispetto ai principi indicati nel Codice Etico o significativamente difforme dai protocolli adottati dalla Cooperativa.

VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UE	
	Si tratta di illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente indicate nel citato allegato). In particolare si tratta di illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TUEF lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. Si pensi alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea.

□ ¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere segnalati atti di corruzione, sia nei confronti di soggetti pubblici che privati; truffe ai danni dello Stato; violazioni del sistema informatico; casi di frodi in commercio; reati societari; reati contro la persona (sfruttamento, schiavitù, ecc.); violazioni della normativa antinfortunistica; violazioni della normativa ambientale; reati connessi alle transazioni finanziarie; atti di razzismo o xenofobia;

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

	atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto e la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
	contraddistinte da manifestata mancanza di interesse alla tutela dell'integrità della cooperativa ovvero che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
	già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
	che abbiano ad oggetto violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
	inviata per finalità palesemente emulative (es. segnalazioni fatte in mala fede o allo scopo di nuocere o arrecare molestia la Segnalato)
	recanti notizie palesemente prive di fondamento o riportanti mere voci di corridoio (informazioni prive di elementi probatori a supporto).
	recati informazioni che sono già di totale dominio pubblico.
	connotate da espressioni ingiuriose o/e discriminatorie o/e da giudizi morali diretti ad offendere o ledere l'onore e il decoro personale e/o la dignità professionale della persona a cui i fatti segnalati si riferiscono

Tali segnalazioni non rientrano nell'ambito delle segnalazioni cui si applica la normativa in materia di whistleblowing e, pertanto, saranno archiviate all'esito delle opportune verifiche.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, allo scopo di garantire un'adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una descrizione del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza (obbligatorio);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto (obbligatorio);
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (obbligatorio);
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato (eventuale);
- l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (eventuale);
- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (obbligatorio).

Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione se:

- i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

giudiziaria.

La carenza di uno o più degli elementi minimi obbligatori su indicati può rappresentare causa di archiviazione della segnalazione.

La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva, così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Si specifica che sono considerati irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione dalle misure ritorsive i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente.

Si ricorda che sul soggetto che riceve delle segnalazioni gravano obblighi di riservatezza la cui trasgressione comporta, in capo alla stessa funzione, una responsabilità penale e civile; pertanto, il segnalante può fornire, senza temere alcun tipo di ripercussione, ogni informazione ritenuta utile all'indagine.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine, sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie" e vengono prese in considerazione.

In ogni caso, il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che comunichi di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione, può beneficiare della tutela che il D.lgs. 24/2023 prevede a fronte di misure ritorsive.

La cooperativa, ricevuta la segnalazione attraverso il canale interno, procede alla registrazione delle segnalazioni anonime e conserva la relativa documentazione.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI E LORO FUNZIONAMENTO

La cooperativa sociale [■] mette a disposizione dei destinatari canali alternativi per l'invio delle segnalazioni interne, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza, funzione autonoma e con personale specificamente formato a tale scopo. Tale scelta fornisce garanzia di riservatezza e di indipendenza di giudizio della funzione.

Oppure

[La gestione della segnalazione è affidata ad un Comitato per la gestione delle segnalazioni WHISTLEBLOWING specificatamente individuato.]

L'organismo individuato è successivamente indicato come Funzione Whistleblowing.

Eventuali segnalazioni presentate erroneamente ad un soggetto diverso dalla Funzione Whistleblowing, devono essere trasmesse a quest'ultima, entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

La segnalazione può essere presentata secondo la seguente modalità:

CANALE INTERNO CON SEGNALAZIONE SCRITTA

LETTERA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, alla cooperativa SAMIDAD. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura RISERVATA e sia indirizzata l'OdV della cooperativa SAMIDAD – presso Avv. Marco Torriero in via Tommaso Landolfi n. 167 e P.zza San Tommaso D'Aquino n. 1, 03100 FROSINONE.

La busta deve contenere, a sua volta, due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del soggetto segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione in carta semplice o attraverso il modulo disponibile nel sito internet della cooperativa.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

CANALE INTERNO CON SEGNALAZIONE ORALE

INCONTRO DIRETTO con l'Organismo di Vigilanza oppure con il Comitato per la gestione delle segnalazioni WHISTLEBLOWING che avrà cura di redigerne apposito verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante. Tale incontro verrà fissato su richiesta del segnalante, entro 15 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Linea telefonica o sistema di messaggistica vocale raggiungibile al numero

Nel processo di segnalazione, il segnalante può farsi assistere da un facilitatore, ossia da un soggetto che fornisce supporto al segnalante ed opera nel medesimo contesto lavorativo. A titolo esemplificativo, il facilitatore può essere il collega di un ufficio diverso da quello del segnalante oppure un rappresentante sindacale, purché in questo caso assista in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.

ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, la Funzione Whistleblowing svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Più nello specifico, acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, la Funzione Whistleblowing procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione.

La stessa la Funzione Whistleblowing effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata dalla la Funzione Whistleblowing per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Resta inteso che la Funzione Whistleblowing, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine e/o la segnalazione non risultasse idonea per identificare ipotesi di violazione, potrà richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante entro 30 giorni deve inviare le integrazioni richieste; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere o per infondatezza della stessa. In ogni caso verrà dato riscontro alla segnalazione e sarà comunicato al segnalante la motivazione dell'archiviazione.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione whistleblowing, viene avviata l'istruttoria: l'attività di verifica sulla fondatezza di quanto riportato nella segnalazione è affidata alla Funzione Whistleblowing che dovrà avviare, senza indugio, un'indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti. Nel corso della verifica, la Funzione Whistleblowing potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni. La Funzione Whistleblowing potrà inoltre avvalersi di un team di investigazione (personale dell'organizzazione o esperti esterni).

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

Qualora la segnalazione non rientri tra i presupposti soggettivi ed oggettivi del whistleblowing ma sia, comunque, potenzialmente rilevante nell'ambito di altri sistemi di gestione, la Funzione di conformità

CONCLUSIONE DEL PROCESSO E RIPORTO AI VERTICI

All'esito della verifica e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, la Funzione Whistleblowing fornirà riscontro alla segnalazione e redigerà una relazione riepilogativa dell'attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi in occasione della stessa, con indicazione delle azioni che appare opportuno intraprendere in relazione ai fatti segnalati.

La relazione conclusiva dell'istruttoria viene trasmessa al Consiglio d'Amministrazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, la Funzione Whistleblowing in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- sollecitare la cooperativa a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;
- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- proporre alla Direzione aziendale e alle strutture competenti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari, come l'applicazione del sistema sanzionatorio;
- proporre la modifica delle procedure organizzative al fine di prevenire ulteriori casi di violazione;
- aggiornare il Modello 231 in funzione qualora ne ravvisi l'esigenza;
- richiedere alla Direzione aziendale l'applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti del personale che ha inviato la segnalazione o ne è stato coinvolto durante la fase di indagine.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata e riguardi soggetti terzi con i quali la società intrattiene rapporti contrattuali (es. RTI/ATS o general contractor), la Funzione Whistleblowing informa il legale rappresentante per le comunicazioni necessarie e per l'applicazione delle misure previste nei contratti stipulati con la controparte cui sia attribuita la violazione nonché le eventuali comunicazioni all'Autorità competenti.

Alla Funzione Whistleblowing sono successivamente indicate le decisioni adottate dalla cooperativa nei confronti del segnalante.

Per ulteriori dettagli circa la regolamentazione del procedimento disciplinare, si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dal Mog 231.

In caso contrario, laddove all'esito della verifica la segnalazione risultasse infondata, la Funzione Whistleblowing provvederà all'archiviazione della stessa.

Si ricorda che, qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dalla Funzione Whistleblowing o dal personale dell'organizzazione, determina l'immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato dalla cooperativa o ulteriori provvedimenti a norma di legge.

Con cadenza annuale, la Funzione Whistleblowing, nel rispetto della riservatezza, trasmette al CdA un report riepilogativo con l'indicazione delle Segnalazioni ricevute e gestite.

SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI, ORGANI DI CONTROLLO E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti rilevante e fondata e riguardi:

il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la Funzione Whistleblowing informa dell'esito dell'istruttoria gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione nonché il Collegio Sindacale, al fine di coordinare e definire i provvedimenti da adottare;

un componente del Consiglio d'Amministrazione diverso da Presidente, la Funzione Whistleblowing informa dell'esito dell'istruttoria il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

e il Collegio Sindacale, al fine di coordinare e definire i provvedimenti da adottare.

ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura della Funzione Whistleblowing attraverso un archivio informatico e cartaceo dedicato presso la sede individuata dalla stessa funzione in fase istitutiva. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione. Una volta effettuata la trascrizione, resta ferma la possibilità della successiva digitalizzazione del documento. La Funzione Whistleblowing potrà implementare un sistema informatico di gestione del processo di conservazione della documentazione inerente alla segnalazione attraverso uno specifico database nel quale registrare i vari passaggi relativi alla segnalazione e alla conseguente istruttoria (data segnalazione, dati segnalante, invio avviso di ricevimento al segnalante, estremi delle interlocuzioni, esiti, ecc.). La documentazione digitalizzata dovrà essere conservata in cartelle di dati appositamente create, indicizzate in modo da agevolarne la consultazione, protette da password al fine di consentirne l'accesso esclusivamente al gestore.

SEGNALAZIONI ESTERNE

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Eventuali segnalazioni esterne presentate a soggetti diversi dall'ANAC saranno trasmessi a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
 - la segnalazione internamente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile e accessibile, tutte le informazioni relative a:
- illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
 - i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
 - le istruzioni sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
 - l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
 - le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
 - l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC.

Il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è accessibile al seguente indirizzo:

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

<https://www.anticorruzione.it/>.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita e non possono essere considerate applicabili le misure di protezione.

Si applicano le norme del segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Nel caso in cui la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del segnalante sarà tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso sarà previamente trasmessa al segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta sarà dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale, anche quando dovessero pervenire a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse devono essere trasmesse senza ritardo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla Società, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

DIVIETO DI RITORSIONE

La cooperativa sociale SAMIDAD garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

protezione nel caso in cui:

1. al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs. 24 del 2023;
2. la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal D.lgs. 24 del 2023 e dalla presente procedura.

A fronte della rilevanza della buona fede del segnalante, i motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto".

In particolare il D. lgs. 24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della segnalazione, costituiscono una ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Salvo adire le vie legali, nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, la cooperativa provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso Segnalante. Nel caso in cui un dipendente della Società ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare la Funzione di Conformità, la quale si attiverà per tutelare il segnalante secondo quanto previsto dalla legge.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà darne comunicazione all'ANAC che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo del segnalante (che ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi della normativa applicabile), quanto il mutamento di mansioni ex art. 2103 del codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Riferimento norme volontarie e cogenti					
ISO 9001	SA 8000	ISO 45001	Reg. UE 2016/679	D.Lgs 81/08	D.Lgs 231/01

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata sul sito di SAMIDAD al seguente indirizzo www.samidad.it.

MISURE DI SOSTEGNO.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Anac. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazioni e sulle protezioni dalle ritorsioni.

DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente procedura è diffusa a tutto il personale della cooperativa, è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet aziendale e sul portale on line dei lavoratori in forma semplificata. La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico da parte della Società.

VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Qualsiasi violazione della presente Procedura costituisce un illecito disciplinare sanzionabile dalla cooperativa in conformità a quanto stabilito nel Sistema Disciplinare del MOG 231.

5. MATRICE RACI DELLE RESPONSABILITA'

Di seguito si riporta matrice delle funzioni responsabili connesse alla presente procedura:

R: Responsabile - C: Collaboratore

	Consulente	DIR	Referente 231
Procedura	R		
Redazione/Modifica			R
Verifica			R
Approvazione	R		
Attuazione			R